SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 204

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 3 settembre 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 143

Agenzia per le erogazioni in agricoltura

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **40.**

Modalità operative per la concessione degli aiuti ai mosti d'uva concentrati e ai mosti d'uva concentrati rettificati utilizzati per l'aumento della gradazione alcolica dei vini per la campagna 2003/2004. Regolamento (CE) della Commissione n. 1623 del 25 luglio 2000 (G.U.C.E. n. 194 del 31 luglio 2000).

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **41.**

Modalità per la concessione degli aiuti al magazzinaggio privato dei vini da tavola, mosti d'uva, mosti d'uva concentrati e mosti d'uva concentrati rettificati per la campagna 2003/2004.

CIRCOLARE 6 agosto 2003, n. **42.**

Attuazione delle operazioni di intervento nel mercato dei cereali per la campagna di commercializzazione 2003/2004.

03A09478

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 19 agosto 2003, n. **245.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia sulla cooperazione nel campo dei materiali per la difesa, fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 21.485 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

MARTINO, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA.

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, denominati di seguito «le Parti»;

Considerate le possibilità di potenziare le capacità della loro difesa e delle industrie per la difesa;

Allo scopo di impiegare nel modo migliore le risorse finanziarie messe a disposizione di ciascuna delle Parti per i materiali relativi alla difesa sulla base delle loro specifiche esigenze;

Impegnati a promuovere la cooperazione industriale al fine di garantire lo sviluppo economico e tecnologico oltre alla vitalità delle industrie per la difesa in entrambi i Paesi;

Favorita la standardizzazione e l'interoperabilità che facilitano la partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace;

Visti gli accordi di cooperazione esistenti tra i Paesi membri dell'Organizzazione dell'Europa Occidentale per gli Armamenti (WEAG), oltre agli altri programmi di cooperazione bilaterali o multilaterali, in cui sono impegnate le Parti differentemente;

Tenuto conto della legislazione interna, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti;

Hanno concordato quanto segue;

Art. 1.

Sfera di cooperazione

Le Parti promuoveranno, con il massimo impegno, la cooperazione tra Italia e Svezia per la ricerca, lo sviluppo, la produzione, l'acquisizione e il supporto logistico, nel settore dei materiali per la difesa, secondo i termini del presente Accordo, e di tutti relativi annessi, nel rispetto delle leggi nazionali, dei regolamenti e dei vincoli contrattuali o internazionali di ciascuna delle Parti.

Art. 2.

Il presente Accordo non pregiudicherà nessun particolare accordo bilaterale o multilaterale e non pregiudicherà la validità di accordi simili o accordi operativi che potrebbero essere stati sottoscritti in precedenza da una delle Parti.

Art. 3.

Promozione della cooperazione bilaterale nel settore dei materiali

Nei limiti dei rispettivi impegni assunti con accordi bilaterali o multilaterali, le Parti coopereranno, come indicato nell'articolo 1 del presente accordo, per il vantaggio economico e tecnologico di entrambe le Parti.

Tale cooperazione potrebbe essere realizzata attraverso l'approvvigionamento comune di sistemi di equivalente livello tecnologico che sono stati o vengono sviluppati dalle industrie del Paese dell'altra Parte.

Art. 4.

Le Parti si scambieranno tutte le informazioni relative ai materiali atti alla difesa al fine di concretizzare la cooperazione.

Per ogni area specifica di cooperazione sarà stabilito un Protocollo esecutivo a parte. Tali Protocolli esecutivi definiranno gli obiettivi, le Agenzie di principale interesse e il direttore responsabile del progetto.

Conformemente alla legislazione nazionale, i Protocolli esecutivi copriranno anche specifiche disposizioni che regoleranno l'esportazione a terzi di materiali sviluppati e prodotti nell'ambito del presente Accordo.

Art. 5.

Quando saranno avviati progetti comuni di sviluppo si terrà conto del livello del contributo finanziario e delle capacità industriali di ognuna delle due Parti, in relazione alle strutture di ricerca, di sviluppo e di produzione.

Per i progetti comuni di sviluppo ogni Parte sarà pronta a ricercare modalità che siano convenienti per l'altra Parte, al fine di effettuare un controllo finanziario e/o evitare costi eccessivi.

Art. 6.

Mercato bilaterale della difesa

Entrambe le Parti sono interessate a promuovere la cooperazione bilaterale nel settore dei materiali, compresa la partecipazione dell'industria.

Ogni Parte, nell'ambito del presente accordo e in conformità alle rispettive leggi e regolamenti, garantirà il rispetto del principio della concorrenza e si impegnerà a rimuovere gli ostacoli che potrebbero essere in contrasto con la partecipazione di un'industria del Paese dell'altra Parte a un programma di cooperazione.

Art. 7.

Comitato direttivo misto

Le Parti istituiranno un Comitato Misto, a livello di Direttori Nazionali degli Armamenti, per controllare e facilitare la cooperazione. L'Amministrazione per i materiali della Difesa (Försvarets materielverk - FMV) sarà l'ufficio svedese competente per il coordinamento di tale attività nell'ambito della delegazione svedese.

Il Comitato si riunirà secondo quanto verrà concordato fra le Parti successivamente, alternativamente in Italia e in Svezia.

Art. 8.

Rilascio di informazioni classificate

La protezione, la divulgazione e la trasmissione di informazioni classificate relative allo sviluppo e alla produzione nel settore della difesa, fornite da una Parte all'altra, in conformità al presente Accordo o ai relativi Annessi, avverrà secondo le disposizioni contenute nelle note ministeriali scambiate tra le due Parti, datate 6 settembre 1976 e nel Memorandum of Understanding relativo alle misure necessarie da adottare per proteggere le informazioni e il materiale classificato, firmato il 6 dicembre 1976 dal rappresentante italiano dell'Ufficio Nazionale di Sicurezza e dal Comandante Supremo delle Forze Armate svedesi.

Art. 9.

Ogni Parte riconosce che le informazioni ricevute non saranno mai usate per scopi diversi da quelli per i quali il possessore delle informazioni ha rilasciato autorizzazione.

Art. 10.

Contenzioso

Qualsiasi disputa che riguardi l'interpretazione o l'esecuzione di questo Accordo sarà risolta in via amichevole attraverso consultazioni o trattative tra le Parti a livello appropriato.

Art. 11.

Emendamenti

Questo Accordo può essere emendato in qualsiasi momento con il consenso scritto delle Parti.

Art. 12.

Entrata in vigore e termine

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti avranno reciprocamente comunicato l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica previste per la sua entrata in vigore.

Esso rimarrà in vigore per un periodo di dieci anni e sarà prorogato per successivi periodi di cinque anni, a meno che le Parti decidano in modo diverso.

Una delle Parti può denunciare il presente Accordo, dandone notifica all'altra Parte, nel qual caso esso avrà termine sei mesi dopo il ricevimento della stessa notifica. Le Parti possono di comune intesa, acconsentire a porre fine al presente Accordo in qualsiasi momento.

Le rispettive responsabilità e i rispettivi vincoli delle Parti, per quanto riguarda le disposizioni di sicurezza e la protezione dei dati tecnici, delle informazioni e del materiale, continueranno ad essere applicate indipendentemente dall'entrata in vigore della denuncia dell'Accordo.
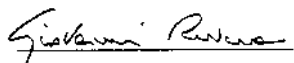
Detta denuncia non pregiudicherà alcun vincolo o responsabilità che potrebbero essere stati accettati secondo i termini del presente Accordo.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.
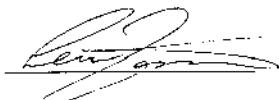
Fatto a Stoccolma il 18 aprile 1997, in duplice copia, ciascuno nella lingua italiana, svedese e inglese, tutti i testi essendo ugualmente autentici.

In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese farà fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo del Regno di Svezia

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3518):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) e dal Ministro della difesa (MARTINO) il 3 gennaio 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 23 gennaio 2003 con pareri delle commissioni I, IV, V e X.

Esaminato dalla III commissione il 4, 20 e 26 febbraio 2003.

Esaminato in aula il 10 marzo 2003 e approvato l'11 marzo 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2100):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 20 marzo 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 4ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 4 giugno 2003.

Relazione scritta annunciata il 24 giugno 2003 (atto n. 2100/A) relatore sen. PROVERA.

Esaminato in aula il 4 giugno 2003 e approvato il 24 luglio 2003

03G0269

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. Cinotti Filippo Maria di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Cinotti Filippo Maria, nato il 25 dicembre 1968 a Viterbo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counsellor at Law» di cui è in possesso dal 4 agosto 1997, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - First Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Cinotti ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 10 ottobre 1991 presso l'Università degli studi di Perugia;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Comparative jurisprudence», rilasciato dalla «New York University» (New York) nel maggio 1996;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 maggio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Cinotti Filippo Maria, nato il 25 dicembre 1968 a Viterbo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A)*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A09978

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. Botta Federico di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Botta Federico, nato il 16 ottobre 1977 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 in combinato disposto con l'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 26 novembre 2002, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»;

Considerato che il sig. Botta ha conseguito il titolo di «dottore in giurisprudenza» in data 20 giugno 2000 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «University of Virginia» in Charlottesville - Virginia (USA) il 20 maggio 2001;

Rilevato che il sig. Botta è iscritto al registro dei praticanti avvocati di Roma e che ha maturato esperienza professionale presso uno studio legale italiano dal 2001, come documentato in atti;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 18 giugno 2003;

Sentito il rappresentante del consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Botta Federico, nato il 16 ottobre 1977 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A09979

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. Macrì Alessandro di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto altresì il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 - relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Vista l'istanza del sig. Macrì Alessandro, nato il 24 dicembre 1976 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 115, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 16 aprile 2003, come attestato dalla «Appellate Division of the Supreme Court of the State of New York - Third Judicial Department», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Considerato che il sig. Macrì ha conseguito il titolo di dottore in giurisprudenza in data 27 giugno 2001 presso l'Università degli studi di Roma «La Sapienza»;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Law», rilasciato dalla «Cornell University» (New York) il 26 maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 15 maggio 2003;

Considerato il parere del rappresentate del consiglio nazionale di categoria nella nota in atti datata 14 maggio 2003;

Visto l'art. 49, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Macrì Alessandro, nato il 24 dicembre 1976 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare - per mezzo di un colloquio - la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A09980

DECRETO 14 agosto 2003.

Riconoscimento al sig. Vardopoulos Efstratios di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Vardopoulos Efstratios, nato il 5 dicembre 1966 a Atene (Grecia), cittadino greco, diretta ad ottenere, ai sensi e dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del proprio titolo professionale di ingegnere conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio in Italia della professione di ingegnere;

Preso atto che il sig. Vardopoulos è in possesso del diploma di laurea in ingegneria meccanica conseguito il 24 luglio 2000 presso l'Università degli studi «Federico II» di Napoli e riconosciuto equipollente nella Repubblica ellenica alla corrispondente laurea greca conferita dal Dipartimento di ingegneria meccanica presso il Politecnico Nazionale «Metsovio», come attestato dalla Camera tecnica di Grecia in data 13 marzo 2003;

Considerato che l'interessato è abilitato per l'esercizio della professione di ingegnere meccanico dal giugno 2001 e che è iscritto Camera tecnica Greca (C.T.G.) a partire dal 20 giugno 2001 con matricola n. 88521;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi tenutasi il 15 maggio 2003;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Rilevato che comunque permangono differenze tra la formazione accademico-professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di «ingegnere - settore industriale» e quella di cui è in possesso l'istante, per cui appare necessario applicare le misure compensative;

Visto l'art. 6, n. 1 del decreto legislativo n. 115/1992;

Decreta:

Art. 1.

Al sig. Vardopoulos Efstratios, nato il 5 dicembre 1966 a Atene (Grecia), cittadino greco, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli ingegneri sezione A - settore industriale e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di un anno; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta del richiedente, verterà sulle seguenti materie: *a)* impianti elettrici; *b)* deontologia professionale (solo orale).

Roma, 14 agosto 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana. L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti le materie individuate nel precedente art. 3.

L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulle materie indicate nel precedente art. 3, ed altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri.

b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta del richiedente, è diretto ad ampliare ed approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento, nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il consiglio nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

03A09981

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 agosto 2003.

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. (Decreto n. 402).

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALL'IMMISSIONE
IN COMMERCIO DEI MEDICINALI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997 e successive conferme con il quale è sta conferita al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - ufficio autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come integrato e modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, in particolare l'art. 11, il quale prevede che le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali abbiano durata quinquennale e che al rinnovo delle stesse si proceda dietro esplicita domanda delle società interessate;

Considerato che alcune società non hanno presentato domanda di rinnovo, nel periodo 1º gennaio 2002 - 31 dicembre 2002, per i medicinali di cui all'allegato al presente decreto;

Considerate le confezioni sospese ai sensi dell'art. 14 de decreto legislativo n. 178 (SOS 14) o ai sensi dell'art. 19 (SOS 19) del decreto legislativo n. 44;

Considerato che il mancato rinnovo, disciplinato dal comma 4 del citato art. 11, comporta la decadenza automatica dell'autorizzazione alla scadenza del quinquennio;

Decreta:

Per le considerazioni di cui in premessa, e autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali riportati nell'allegato, che è parte integrante del presente decreto, sono decadute.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 2003

Il dirigente: GUALANO

ALLEGATO

ELENCO DI MEDICINALI REVOCATI
PER MANCATO RINNOVO ANNO 2001

DITTA AGUETTANT ITALIA S.R.L.

MEDICINALE NONAN	
CONFEZIONE	AIC
25 FLACONCINI 40 ML	032843017

MEDICINALE OLIGOELEMENTI PEDIATRICI	
CONFEZIONE	AIC
10 FLACONCINI 10 ML	032844019
25 FLACONCINI 40 ML	032844021

DITTA BIOGLAN LABORATOIRES LIMITED

MEDICINALE SURETIN	
CONFEZIONE	AIC
GEL ACQUOSO 0,05% 10 G	033663079
GEL ACQUOSO 0,05% 100 G	033663129
GEL ACQUOSO 0,05% 15 G	033663081
GEL ACQUOSO 0,05% 30 G	033663093
GEL ACQUOSO 0,05% 50 G	033663105
GEL ACQUOSO 0,05% 60 G	033663117
GEL ACQUOSO 0,1% 10 G	033663016
GEL ACQUOSO 0,1% 100 G	033663067
GEL ACQUOSO 0,1% 15 G	033663028
GEL ACQUOSO 0,1% 30 G	033663030
GEL ACQUOSO 0,1% 50 G	033663042
GEL ACQUOSO 0,1% 60 G	033663055

DITTA FARMACEUTICI FORMENTI S.P.A.

MEDICINALE ABILENE	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE SOLUZIONE 2% 100 ML	027142 037
FLACONE SOLUZIONE 2% 30 ML	027142 013
FLACONE SOLUZIONE 2% 50 ML	027142 025

DITTA FRESENIUS KABI ITALIA S.P.A.

MEDICINALE ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO SIFRA	
CONFEZIONE	**AIC**
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 1000 ML	032645 044
CONTENITORE RIGIDO PLASTICA 500 ML	032645 032
SACCA FLESSIBILE 1000 ML	032645 020
SACCA FLESSIBILE 500 ML	032645 018

MEDICINALE SODIO CITRATO	
CONFEZIONE	**AIC**
380MG/10ML 10 FIALE 10 ML	031962 259
380MG/10ML 10 FIALE 2 ML	031962 057
380MG/10ML 10 FIALE 5 ML	031962 158
380MG/10ML 2 FIALE 10 ML	031962 172
380MG/10ML 2 FIALE 5 ML	031962 071
380MG/10ML 3 FIALE 10 ML	031962 184
380MG/10ML 3 FIALE 5 ML	031962 083
380MG/10ML 4 FIALE 10 ML	031962 196
380MG/10ML 4 FIALE 5 ML	031962 095

380MG/10ML 5 FIALE 10 ML	031962 208
380MG/10ML 5 FIALE 5 ML	031962 107
380MG/10ML 6 FIALE 10 ML	031962 210
380MG/10ML 6 FIALE 2 ML	031962 018
380MG/10ML 6 FIALE 5 ML	031962 119
380MG/10ML 7 FIALE 10 ML	031962 222
380MG/10ML 7 FIALE 2 ML	031962 020
380MG/10ML 7 FIALE 5 ML	031962 121
380MG/10ML 8 FIALE 10 ML	031962 234
380MG/10ML 8 FIALE 2 ML	031962 032
380MG/10ML 8 FIALE 5 ML	031962 133
380MG/10ML 9 FIALE 10 ML	031962 246
380MG/10ML 9 FIALE 2 ML	031962 044
380MG/10ML 9 FIALE 5 ML	031962 145
380MG/10ML FIALA 10 ML	031962 160
380MG/10ML FIALA 5 ML	031962 069
38MG/1ML 10 FIALE 1 ML	031962 335
38MG/1ML 10 FIALE 10 ML	031962 638
38MG/1ML 10 FIALE 2 ML	031962 436
38MG/1ML 10 FIALE 5 ML	031962 537
38MG/1ML 2 FIALE 1 ML	031962 261
38MG/1ML 2 FIALE 10 ML	031962 552
38MG/1ML 2 FIALE 2 ML	031962 350
38MG/1ML 2 FIALE 5 ML	031962 451

38MG/1ML 3 FIALE 1 ML	031962 273
38MG/1ML 3 FIALE 10 ML	031962 564
38MG/1ML 3 FIALE 2 ML	031962 362
38MG/1ML 3 FIALE 5 ML	031962 463
38MG/1ML 4 FIALE 10 ML	031962 576
38MG/1ML 4 FIALE 2 ML	031962 374
38MG/1ML 4 FIALE 5 ML	031962 475
38MG/1ML 5 FIALE 1 ML	031962 285
38MG/1ML 5 FIALE 10 ML	031962 588
38MG/1ML 5 FIALE 2 ML	031962 386
38MG/1ML 5 FIALE 5 ML	031962 487
38MG/1ML 6 FIALE 1 ML	031962 297
38MG/1ML 6 FIALE 10 ML	031962 590
38MG/1ML 6 FIALE 2 ML	031962 398
38MG/1ML 6 FIALE 5 ML	031962 499
38MG/1ML 7 FIALE 1 ML	031962 309
38MG/1ML 7 FIALE 10 ML	031962 602
38MG/1ML 7 FIALE 2 ML	031962 400
38MG/1ML 7 FIALE 5 ML	031962 501
38MG/1ML 8 FIALE 1 ML	031962 311
38MG/1ML 8 FIALE 10 ML	031962 614
38MG/1ML 8 FIALE 2 ML	031962 412
38MG/1ML 8 FIALE 5 ML	031962 513
38MG/1ML 9 FIALE 1 ML	031962 323

38MG/1ML 9 FIALE 10 ML	031962626
38MG/1ML 9 FIALE 2 ML	031962424
38MG/1ML 9 FIALE 5 ML	031962525
38MG/1ML FIALA 10 ML	031962549
38MG/1ML FIALA 2 ML	031962347
38MG/1ML FIALA 5 ML	031962448

DITTA GHIMAS S.P.A.

MEDICINALE RESINA CARBOLICA DENTILIN GHIMAS

CONFEZIONE	AIC
SOLUZIONE FIALOIDE 1 G	032195012
SOLUZIONE FLAC 20 G	032195024

DITTA GNR SPA

MEDICINALE SODIO CROMOGLICATO

CONFEZIONE	AIC
INALAT. PRES. 511,5 MG CON DOSATORE 4,57MG/SPRUZZO	033752015

DITTA I.R.I.S. BIOMEDICA INDUSTRIA RICERCA SUD

MEDICINALE ELETTROLITICA DI MANTENIMENTO CON GLUCOSIO

CONFEZIONE	AIC
FLACONE 100 ML	032601027
FLACONE 250 ML	032601039
FLACONE 50 ML	032601015
FLACONE 500 ML	032601041
SACCA PVC 100 ML	032601054
SACCA PVC 1000 ML	032601080
SACCA PVC 250 ML	032601066
SACCA PVC 500 ML	032601078

MEDICINALE **ELETTROLITICA EQUILIBRATA ENTERICA**	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE 250 ML	032596 013
FLACONE 500 ML	032596 025
SACCA PVC 1000 ML	032596 052
SACCA PVC 250 ML	032596 037
SACCA PVC 500 ML	032596 049

MEDICINALE **ELETTROLITICA EQUILIBRATA GASTRICA**	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE 100 ML	032600 025
FLACONE 250 ML	032600 037
FLACONE 50 ML	032600 013
FLACONE 500 ML	032600 049
SACCA PVC 100 ML	032600 052
SACCA PVC 1000 ML	032600 088
SACCA PVC 250 ML	032600 064
SACCA PVC 50 ML	032600 090
SACCA PVC 500 ML	032600 076

MEDICINALE **ELETTROLITICA EQUILIBRATA PEDIATRICA**	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE 100 ML	032602 029
FLACONE 250 ML	032602 031
FLACONE 50 ML	032602 017
FLACONE 500 ML	032602 043

SACCA PVC 100 ML	032602 056
SACCA PVC 1000 ML	032602 082
SACCA PVC 250 ML	032602 068
SACCA PVC 50 ML	032602 094
SACCA PVC 500 ML	032602 070

MEDICINALE ELETTROLITICA REINTE. CON GLUCOSIO E SODIO LATTATO	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE 100 ML	032617 021
FLACONE 250 ML	032617 033
FLACONE 50 ML	032617 019
FLACONE 500 ML	032617 045
SACCA PVC 100 ML	032617 058
SACCA PVC 1000 ML	032617 084
SACCA PVC 250 ML	032617 060
SACCA PVC 500 ML	032617 072

MEDICINALE ELETTROLITICA SELETTIVA	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE 100 ML	032605 026
FLACONE 250 ML	032605 038
FLACONE 50 ML	032605 014
FLACONE 500 ML	032605 040
SACCA PVC 100 ML	032605 053
SACCA PVC 1000 ML	032605 089
SACCA PVC 250 ML	032605 065
SACCA PVC 500 ML	032605 077

MEDICINALE GLUCOSIO CON POTASSIO CLORURO	
CONFEZIONE	**AIC**
"I" FLACONE 100 ML	032628 024
"I" FLACONE 250 ML	032628 036
"I" FLACONE 50 ML	032628 012
"I" FLACONE 500 ML	032628 048
"I" SACCA PVC 100 ML	032628 051
"I" SACCA PVC 1000 ML	032628 087
"I" SACCA PVC 250 ML	032628 063
"I" SACCA PVC 500 ML	032628 075
"II" FLACONE 100 ML	032628 101
"II" FLACONE 250 ML	032628 113
"II" FLACONE 50 ML	032628 099
"II" FLACONE 500 ML	032628 125
"II" SACCA PVC 100 ML	032628 137
"II" SACCA PVC 1000 ML	032628 164
"II" SACCA PVC 250 ML	032628 149
"II" SACCA PVC 500 ML	032628 152

MEDICINALE RINGER CON GLUCOSIO	
CONFEZIONE	**AIC**
FLACONE 100 ML	032615 027
FLACONE 250 ML	032615 039
FLACONE 50 ML	032615 015
FLACONE 500 ML	032615 041
SACCA PVC 100 ML	032615 054

SACCA PVC 1000 ML	032615080
SACCA PVC 250 ML	032615066
SACCA PVC 500 ML	032615078

MEDICINALE RINGER LATTATO CON GLUCOSIO	
CONFEZIONE	AIC
FLACONE 100 ML	032614024
FLACONE 250 ML	032614036
FLACONE 50 ML	032614012
FLACONE 500 ML	032614048
SACCA PVC 1000 ML	032614075
SACCA PVC 250 ML	032614051
SACCA PVC 500 ML	032614063

MEDICINALE SODIO LATTATO	
CONFEZIONE	AIC
"1,87%" FLACONE 100 ML	032604023
"1,87%" FLACONE 250 ML	032604035
"1,87%" FLACONE 50 ML	032604011
"1,87%" FLACONE 500 ML	032604047
"1,87%" SACCA PVC 100 ML	032604050
"1,87%" SACCA PVC 1000 ML	032604086
"1,87%" SACCA PVC 250 ML	032604062
"1,87%" SACCA PVC 500 ML	032604074
"11,2%" FLACONE 100 ML	032604100
"11,2%" FLACONE 250 ML	032604112
"11,2%" FLACONE 50 ML	032604098

"11,2%" FLACONE 500 ML	032604124
"11,2%" SACCA PVC 100 ML	032604136
"11,2%" SACCA PVC 1000 ML	032604163
"11,2%" SACCA PVC 250 ML	032604148
"11,2%" SACCA PVC 500 ML	032604151

MEDICINALE SOLUZIONI DIALISI PERITONEALE RANG FUN	
CONFEZIONE	AIC
SACCA PVC 1.500 ML	032625030
SACCA PVC 2.500 ML	032625042
SACCA PVC 2000 ML	032625016
SACCA PVC 5000 ML	032625028

DITTA ISTITUTO SIEROTERAPICO BERNA S.R.L.

MEDICINALE OROSANYL BERNA	
CONFEZIONE	AIC
COLLUTORIO FLAC 100 ML	032270035
COLLUTORIO FLAC 50 ML	032270023
PASTA DENTIFRICIA TUBO 95 G	032270011

DITTA LIFEPHARMA S.P.A.

MEDICINALE NAPROXENE	
CONFEZIONE	AIC
10 SUPPOSTE 500 MG	033289024
30 COMPRESSE 500 MG	033289012

DITTA PRODOTTI FORMENTI S.R.L.

MEDICINALE BETA FORM	
CONFEZIONE	AIC
50 COMPRESSE 100 MG	029389018
50 COMPRESSE 200 MG	029389020

DITTA ROCHE S.P.A.

MEDICINALE QUINODIS	
CONFEZIONE	AIC
1 COMPRESSA LACCATA 400 MG	028325025
1 FLAC. INF. ENDOV. 400 MG	028325049
4 COMPRESSE LACCATE 400 MG	028325037
7 COMPRESSE LACCATE 200 MG	028325013

DITTA SCHERING SPA

MEDICINALE TEORAN	
CONFEZIONE	AIC
"0,9% SOLUZIONE ORALE" 1 FLACONE 100 ML	029056013

DITTA WYETH MEDICA IRELAND

MEDICINALE LYRELLE TTS	
CONFEZIONE	AIC
"50" 8 CEROTTI 50 MCG/24 ORE	033230018
"80" 8 CEROTTI 80 MCG/24 ORE	033230020

MEDICINALE NORPLANT	
CONFEZIONE	AIC
6 CAPSULE SOTTOCUTANEE 38 MG	029507011

03A09952

DECRETO 29 agosto 2003.

Revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari non conformi alle disposizioni definite dal decreto del Ministero della salute del 5 giugno 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, relativo alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Vista la direttiva 2002/37/CE del 3 maggio 2002, relativa alla iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;

Vista la nota ministeriale n. 616.44.60/2/747 del 12 febbraio 2003, inviata a ciascuna delle imprese titolari di registrazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate al fine di portarle a conoscenza dei tempi e delle modalità di attuazione della citata direttiva 2002/37/CE;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 2003 di recepimento della citata direttiva 2002/37/CE, relativo all'iscrizione della sostanza attiva etofumesate nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Visto l'art. 2, comma 2, del citato decreto ministeriale, secondo il quale i titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti etofumesate dovevano presentare al Ministero della salute nei termini fissati dalla citata direttiva in alternativa:

a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente requisiti di cui all'allegato II del citato decreto;

Rilevato che i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto non hanno ottemperato a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale del 5 giugno 2003 nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;

Ritenuto di dover procedere alla revoca dei prodotti riportati in allegato ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato decreto ministeriale;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Decreta:

Art. 1.

1. Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati in allegato, contenenti la sostanza attiva etofumesate sono revocate a far data dal 31 agosto 2003, come stabilito dall'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale del 5 giugno 2003.

Art. 2.

1. La commercializzazione delle scorte dei prodotti di cui all'art. 1 è consentita fino al 2 novembre 2003, conformemente a quanto disposto dall'art. 4, comma 1, del sopracitato decreto.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui all'art. 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa alle imprese interessate ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 agosto 2003

p. *Il direttore generale:* FERRI

ALLEGATO

Prodotti fitosanitari a base di etofumesate revocati ai sensi del decreto ministeriale 5 giugno 2003

prodotto	N° reg.	Impresa
ADITEM	008339	ADICA S.R.L.
TRIPLO NEW	010574	AGRIM S.R.L.
HORUS TRIPLO	010669	AGROSOL S.R.L.
SUKER	010401	AUSCHEM LTD
TRI-POWER	011498	CHEMIA S.P.A.
TRIPLUS	010657	FILAGRO S.R.L.
TRONEX COMBI	010094	GRIFFIN (EUROPE) S.A.
FITOCIL	010096	GRIFFIN (EUROPE) S.A.
ETOCIL	008478	SCAM S.R.L.
ETOFUM EC	008512	SCAM S.R.L.
SUGARBETA PLUS	009502	SCAM S.R.L.
BETOSIP DUO	009717	SIPCAM S.P.A.
BIETOTAL	010451	SIVAM S.P.A.
ETOMAT	008503	TERRANALISI S.R.L.

03A10034

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 31 marzo 2003.

Modifiche alla struttura del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

SU PROPOSTA DEL

MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale» e, in particolare, l'art. 8, comma 4, istitutivo del Nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri (N.O.E.), di cui si avvale il Ministro dello stesso dicastero per la vigilanza, la prevenzione e la repressione di violazioni compiute in danno all'ambiente;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della difesa del 1º novembre 1986 (registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1986, registro n. 1, Min. ambiente, foglio n. 1), con il quale è stata fissata la consistenza organica del N.O.E.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della difesa del 1º agosto 1990 (registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1990, registro n. 3, Min. ambiente, foglio n. 67), con il quale è stata disposta una prima revisione dell'organico del N.O.E.;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 23 gennaio 1996 (registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1996, registro n. 1, Min. ambiente, foglio n. 14), che ha disposto l'ulteriore incremento organico del N.O.E. per istituire apposita unità specializzata per la lotta al traffico e smaltimento illecito di materiale radioattivo;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della difesa, del 22 aprile 1996 (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1996, registro n. 1, Min. ambiente, foglio n. 234), che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E. e l'istituzione di quattro sezioni periferiche nelle regioni Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna e Calabria;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della difesa del 20 maggio 1998 (registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1998, registro n. 1 Min. ambiente, foglio n. 217), che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E. e l'istituzione di un distaccamento in Caserta della Sezione di Napoli;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro della difesa del 19 aprile 1999 (registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1999, registro n. 1, Min. ambiente, foglio n. 29), che ha disposto un ulteriore incremento organico del N.O.E., allo scopo di potenziare le Sezioni di Milano e Napoli ed istituire cinque sezioni periferiche nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Abruzzo e Basilicata, ed attribuire piena autonomia operativa al distaccamento di Caserta elevandolo a livello di sezione;

Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia» e, in particolare, l'art. 11 sulle attività specializzate presso le varie amministrazioni;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo ambientale» e, in particolare, l'art. 17, comma 1, con il quale il N.O.E. assume la denominazione di Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente;

Visto il decreto del Ministro della difesa adottato, su proposta del Ministro dell'ambiente e di concerto con il Ministro dell'interno il 5 giugno 2001 (registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2001, registro n. 12, Min. ambiente, foglio n. 56), che ha disposto l'istituzione di una Sezione analisi, di una squadra inquinamento atmosferico e industrie a rischio e A.R.S., di tre sezioni operative in Milano, Roma e Napoli e di un N.O.E. in Roma, nonché la modifica della denominazione delle unità distaccate da Sezione a Nucleo operativo ecologico;

Vista la legge 31 luglio 2002, n. 179, recante «Disposizioni in materia di tutela ambientale» e, in particolare, l'art. 2 concernente il potenziamento organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente con 229 unità, da considerare in soprannumero rispetto all'organico vigente dell'Arma dei carabinieri;

Tenuto conto che le attività di vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni della normativa ambientale costituiscono una funzione essenziale per il conseguimento delle finalità istituzionali del Ministero dell'ambiente;

Rilevata inoltre, una frequente identità soggettiva tra responsabili di violazioni della normativa ambientale ed altre forme di criminalità anche organizzata;

Considerato che le suddette attività del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente coincidono con le più generali attribuzioni di polizia giudiziaria dell'Arma dei carabinieri;

Considerata in particolare, l'urgente necessità di accrescere la capacità d'intervento del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, per meglio prevenire e reprimere le violazioni commesse in danno dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

Decreta:

Art. 1.

1. Le Sezioni operative di Roma, Milano e Napoli sono elevate a Comandi di gruppo. Il Comando di gruppo di Milano è ridislocato a Treviso.

2. Sono istituiti i Nuclei operativi ecologici di Brescia, Alessandria, Trento, Treviso, Grosseto, Perugia, Sassari, Campobasso, Salerno, Lecce, Catanzaro e Catania.

Art. 2.

1. Sono a carico dell'Arma dei carabinieri le spese relative al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, ed agli oneri previdenziali relativi al personale in organico del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Art. 3.

1. Le spese relative al trattamento economico fisso ed accessorio, compreso il compenso per lavoro straordinario, ed agli oneri previdenziali relativi al personale in soprannumero del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, di cui all'art. 2 della legge 31 luglio 2002, n. 179, sono poste a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Restano confermate le precedenti disposizioni che demandano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio l'assunzione degli oneri relativi alle indennità eventuali, alla motorizzazione, all'accasermamento, al casermaggio, al vestiario, nonché delle altre spese per l'approntamento di particolari strumenti necessari a soddisfare le esigenze tecniche ed operative del Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 31 marzo 2003

Il Ministro della difesa
MARTINO

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

Il Ministro dell'interno
PISANU

Registrato alla Corte dei conti il 17 luglio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 8 Difesa, foglio n. 354

03A09653

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 5 agosto 2003.

Invito alla presentazione di progetti di ricerca per l'attuazione del Programma nazionale di ricerca afferente al VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima», e successive modifiche di cui alla legge 10 febbraio 1992, n. 165, e alla legge 21 maggio 1998, n. 164, ed in particolare l'art. 7 sui programmi relativi agli studi e alle ricerche;

Visto il decreto interministeriale 9 novembre 1982, concernente modalità tecniche per la concessione degli interventi finanziari previsti dalla citata legge n. 41/1982;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con cui è stato istituito il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale è stato approvato il VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2000;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, art. 5, comma *f)*, in materia di deroghe dall'applicazione del decreto medesimo nei casi di affidamento a contributo di attività di ricerca finalizzate al beneficio di interessi generali e non di esigenze di esclusivo interesse dell'amministrazione;

Sentito il Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica applicata alla pesca marittima che, nella seduta del 18 ottobre 2000, ha espresso parere favorevole alla attuazione del «Programma nazionale di ricerca per la pesca e l'acquacoltura (PNR - P/A) 2000-2002» predisposto per la programmazione degli interventi previsti in materia dal VI Piano triennale, e che, nella seduta del 20 novembre 2002, ha approvato la tematiche strategiche relative alla pesca e all'acquacoltura;

Decreta:

Art. 1.

1. È aperto l'invito a presentare progetti di ricerca e sperimentazione finanziabili a contributo per il completamento del Programma nazionale di ricerca afferente al VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura. La

presentazione dei progetti è riservata ai soggetti pubblici e privati regolarmente iscritti all'anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

2. I progetti di cui al precedente comma possono includere anche prestazioni collaborative da parte di soggetti pubblici o privati non in possesso dei requisiti indicati nel precedente comma, purché le stesse risultino funzionalmente necessarie alla realizzazione del progetto, non prefigurino forme di subappalto da parte del proponente del progetto e siano da questo assunte a proprio carico sui fondi richiesti a contributo.

Art. 2.

1. I contenuti delle proposte presentate dai soggetti che possiedono i requisiti di cui al precedente art. 1 devono essere rispondenti agli indirizzi strategici ed agli obiettivi enunciati nel VI Piano triennale 2000-2002.

2. Alla luce dei presupposti richiamati al punto 1, risulta di interesse prioritario la presentazione di proposte strettamente finalizzate alla sostenibilità della pesca e dell'acquacoltura nazionali e riguardanti programmi di ricerca e sperimentazione volti al perseguimento di obiettivi preminentemente di tipo applicativo, nell'ambito dei profili tematici di seguito indicati.

AREA TEMATICA A - RISORSE BIOLOGICHE.

Programma per la valutazione delle risorse biologiche dei mari italiani ai fini della pesca responsabile e gestita su base ecologica.

Si tratta di dare continuità allo sforzo attuato per monitorare lo stato delle risorse biologiche soggette a sforzo di pesca, di migliorare la qualità dei dati raccolti, di migliorare la capacità di elaborazione dei dati, di consentire sintesi di elevata qualità scientifica su cui assumere decisioni a livello locale e per assumere posizioni corrette e difendibili nel dibattito europeo. Si tratta di uno strumento indispensabile nel supporto alle decisioni.

In particolare è prioritaria la ricerca sulla valutazione delle risorse (piccoli e grandi pelagici, demersali, molluschi bivalvi) cioè la conoscenza della distribuzione e delle abbondanze degli stock oggetto di pesca.

Per quanto riguarda, in particolare, il capitolo delle risorse demersali, va considerato:

ampliamento raccolta campioni in stagioni diverse per migliorare le conoscenze sui periodi riproduttivi, accrescimento, struttura di popolazione, tasso di mortalità, limitandosi, se necessario, ad alcune aree campione in diverse condizioni geografiche ed ecologiche;

individuare nello spazio e nel tempo le aree di concentrazione del novellame, al fine di proporre nuove modalità gestionali in sostituzione o in aggiunta al riposo biologico;

valutazione della reale efficacia del riposo biologico o della interdizione alla pesca di una limitata area;

approccio ecosistemico alla pesca (pesca ed andamento climatico, pesca e caratteristiche oceanografiche, struttura trofica con particolare riguardo ai predatori ed alle prede delle specie bersaglio).

AREA TEMATICA C – ACQUACOLTURA.

Programma di ricerca sullo sviluppo della maricoltura del tonno rosso ed ampliamento delle basi conoscitive su questa specie in prospettiva della sua riproduzione controllata.

La pesca del tonno rosso rappresenta una importante componente nell'economia, nella cultura e nel mercato della pesca italiana. Lo sviluppo dell'acquacoltura del tonno, su cui le imprese italiane segnano un grave ritardo, ha comportato una ridefinizione del mercato tradizionale, mettendo di fatto la nostra flotta in un circuito lontano dai nostri mercati. Inoltre la politica di gestione internazionale della risorsa condivisa tonno, basata su quote, richiede crescenti conoscenze e basi di dati di natura biologica affidabili su cui definire le politiche settoriali. Infine lo sviluppo di progetti internazionali sulla grande sfida per mettere a punto la riproduzione controllata di questa specie, richiede un ulteriore posizionamento italiano nel Mediterraneo, dato il ruolo guida del nostro Paese in questa regione. In una fase in cui stanno partendo molteplici programmi internazionali su questo tema, è strategico per la pesca italiana assumere ruoli attivi.

Il programma prevede di localizzare in un sito appropriato una unità pilota per lo studio dell'allevamento del tonno, iniziando una serie di acquisizioni di base sulla biologia riproduttiva di questa specie.

Il programma prevede:

la localizzazione in un sito ottimale rispetto alle aree di pesca del tonno rosso in stagione pre-genetica e genetica di una unità pilota di due gabbie galleggianti, l'unità dovrà essere collocata in prossimità di istallazioni terrestri idonee per lo svolgimento di prove di allevamento larvale e di laboratori equipaggiati allo svolgimento di analisi preliminari e preparazione e mantenimento dei campioni biologici da inviare ai laboratori specialistici;

costituzione di uno stock di soggetti in età riproduttiva, monitoraggio comportamentale, biochimico, morfologico, rispetto alla biologia riproduttiva;

predisposizione delle tecnologie appropriate per la raccolta di uova fecondate da emissione spontanea;

studio dell'impatto ambientale delle gabbie, monitoraggio dei descrittori abiotici e biotici significativi. Valutazione dell'effetto FAD dell'istallazione, in riferimento alla attrazione di squali, ecc.;

ricerche sull'applicazione di sistemi di analisi di immagine alla valutazione morfometrica, alla valutazione quantitativa dei soggetti stoccati;

prove di allevamento di tonni partendo da giovanili raccolti in natura (pesca a circuizione di soggetti di taglia minima legale e loro trasferimento in gabbia);

valutazione di prove di ingrasso e mantenimento di soggetti adulti;

aspetti normativi, concessori, di politica internazionale della maricoltura del tonno.

Il programma si integra ad altre attività di ricerca coordinate già avviate nell'ambito del V e del VI Piano triennale e consentirà di raggiungere una massa critica di risorse ed attività per collocare l'Italia in posizione competitiva su questo tema strategico.

AREA TEMATICA D - IGIENE E QUALITÀ DEI PRODOTTI DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA.

Progetto qualità totale nella filiera ittica.

Qualità e sicurezza alimentare sono al centro delle politiche agro-alimentari europee e mondiali.

La politica agricola e della pesca italiana, basata sulla qualità e la sicurezza come strumenti per recuperare competitività sui mercati, può trovare nei prodotti ittici opportunità nuove ma anche limiti se non si disporrà in tempi brevi di un efficiente rete di conoscenze per valutare, certificare, lanciare allarmi.

È necessario articolare un programma che consideri nell'ambito della filiera produttiva la qualità e la sicurezza come proprietà irrinunciabili delle produzioni ittiche, sia da pesca sia da acquacoltura. Sul piano delle imprese è necessario incentivare la capacità di certificazione, la capacità di sviluppare accordi volontari, dotando simultaneamente le strutture di controllo degli strumenti operativi opportuni. In particolare si dovranno definire le linee per sistemi di etichettatura valorizzando i contenuti delle normative vigenti, ed offrendo al legislatore nuovi strumenti conoscitivi per poter intervenire sulla materia.

Nel definire la qualità alimentare di un prodotto ittico non si può prescindere dalla sua caratterizzazione nutrizionale, sensoriale e dei vari parametri che ne definiscono la sicurezza d'uso.

La qualità nutrizionale, data dalla composizione in nutrienti, per le specie ittiche è in stretta dipendenza con la base genetica, ma può essere influenzata entro certi limiti dalle caratteristiche dell'ambiente acquatico, dal ciclo riproduttivo, dalla taglia e dalla composizione e qualità della dieta. Gli stessi parametri influenzano le caratteristiche sensoriali, sapore, odore, consistenza etc., specifiche per le differenti specie ed elementi determinanti per la scelta del consumatore. La sicurezza d'uso, prerequisito indispensabile per il consumo di tali prodotti, è in stretta dipendenza della filiera produttiva, dall'ambiente acquatico fino al piatto del consumatore.

In Europa ed in Italia il consumo dei prodotti ittici è andato aumentando anche per il recepimento del consiglio di medici e nutrizionisti di inserire almeno 2 volte a settimana il pesce nella dieta in alternativa alle altre carni. Le specie preferite dal consumatore italiano sono soprattutto quelle considerate «medio-pregiate», merluzzi, sogliole ecc., o spigole ed orate da attività di acquacoltura, mentre vengono ignorate, anche perché poco conosciute o poco valorizzate, le caratteristiche alimentari ed organolettiche di specie «povere» che spesso rappresentano una voce rilevante delle catture in molte marinerie, ma queste sono poco consumate o addirittura considerate come uno scarto di pesca.

Ciò premesso vengono identificate le seguenti linee ritenute prioritarie:

rinforzare i programmi per la qualità totale e la sicurezza alimentare nella filiera ittica, sia da cattura che da acquacoltura;

proseguire la valutazione della composizione chimica dei prodotti ittici non solo per conoscere il loro valore nutrizionale, ma anche per disporre di una più ampia base conoscitiva da integrare nelle politiche per la qualità e per l'informazione ai consumatori;

studiare le caratteristiche alimentari delle specie ittiche sotto-utilizzate. Tale studio potrebbe portare ad individuare elementi oggettivi utili per una loro valorizzazione ed una migliore conoscenza da parte del consumatore per una diversificazione delle proprie scelte alimentari;

individuazione di eventuali punti critici del sistema di pesca (compresa l'acquacoltura) nelle fasi post-produzione attraverso la messa a punto di protocolli operativi su base scientifica.

Art. 3.

1. Le proposte di progetto, a pena di inammissibilità, devono riguardare l'esecuzione di attività attinenti alle aree tematiche indicate al precedente art. 2.

2. I progetti devono essere redatti e presentati secondo le istruzioni indicate all'art. 8, commi 1, 2 e 3 del presente bando e fornire informazioni chiare ed esaurienti circa:

a) gli obiettivi del programma in relazione allo stato dell'arte delle problematiche affrontate e delle ricadute applicative dei risultati attesi;

b) le metodologie tecnico-scientifiche previste per lo sviluppo del progetto e la focalizzazione delle attività in funzione degli obiettivi;

c) le istituzioni scientifiche ed eventuali altre strutture coinvolte nel progetto;

d) la qualificazione tecnico-scientifica individuale e collettiva degli operatori impegnati nel progetto;

e) l'articolazione gestionale del progetto sotto il profilo delle funzioni delle unità operative coinvolte e del coordinamento delle relative attività;

f) le eventuali iniziative previste per la divulgazione, la pubblicazione, il trasferimento dei risultati;

g) la formazione dei costi in relazione alle esigenze di realizzazione del progetto;

h) la tempistica delle fasi di attuazione intermedie e di conclusione del progetto.

3. Ciascun progetto, a pena di inammissibilità, deve riguardare l'esecuzione di attività che non costituiscano duplicato di programmi già effettuati o in corso di realizzazione e già finanziati a totale copertura da altri enti.

Art. 4.

1. Ferme restando l'entità e la ripartizione percentuale delle risorse assegnate alla ricerca per le diverse aree tematiche, secondo quanto previsto dal VI Piano triennale, l'ammontare delle risorse destinante al finanziamento dei progetti presentati nell'ambito del presente invito è stabilito in euro 7.391.195,00 così ripartito tra le aree tematiche:

A) Risorse biologiche: euro 4.000.000,00;

C) Acquicoltura: euro 2.391.195,00;

D) Igiene e qualità dei prodotti della pesca e dell'acquicoltura: euro 1.000.000,00.

Art. 5.

1. I progetti presentati saranno sottoposti ad un procedimento istruttorio finalizzato alla selezione delle proposte ammissibili a contributo.

2. L'espletamento dell'istruttoria sarà svolto da un nucleo di valutazione appositamente costituito presso l'amministrazione.

3. La valutazione dei progetti ai fini dell'ammissibilità al contributo sarà effettuata sotto il profilo:

della conformità della proposta ai requisiti formali richiesti per la presentazione dei progetti e della relativa aderenza alle aree tematiche di cui all'art. 2;

della rilevanza strategica delle problematiche affrontate in termini di finalizzazione applicativa della ricerca per lo sviluppo di forme sostenibili di pesca ed acquacoltura, nell'ambito delle diverse aree tematiche;

della qualità tecnico-scientifica intrinseca del programma di ricerca.

4. Fatta salva l'accertata ammissibilità delle proposte sotto il profilo formale e dell'aderenza tematica, i singoli progetti verranno classificati secondo graduatorie di area tematica, sulla base dell'assegnazione di punteggi di merito riferibili ai seguenti aspetti:

A) Rilevanza strategica del progetto:

rilevanza degli obiettivi, livello innovativo delle conoscenze acquisibili e suscettività di ricaduta applicativa dei risultati attesi, in termini di sostenibilità delle attività produttive, miglioramento della competitività e del benessere socio-economico del mondo produttivo, qualità e sicurezza alimentare delle produzioni, sostegno all'azione amministrativa, potenziamento del sistema scientifico del settore. In questo ambito di valutazione saranno privilegiate, anche ai fini comparativi, le proposte caratterizzate da uno o più dei seguenti elementi di merito:

progetti costituiti da reti di gruppi di ricerca coordinati, improntati a strategie multidisciplinari tese ad affrontare, in termini sistemici ed integrati, problematiche complesse riconducibili a più aree tematiche o sottotematiche;

progetti proposti da organizzazioni del mondo produttivo, volti a favorire la sussidiarietà della ricerca a livello di specifiche realtà territoriali, tramite il coinvolgimento nelle stesse tematiche, con ruoli diversi, di ricercatori ed operatori del settore;

progetti atti a favorire anche la tempestività e l'efficacia dell'azione gestionale e normativa dell'amministrazione, nonché delle amministrazioni regionali per quanto previsto dal VI Piano triennale;

progetti atti a favorire il reclutamento, la formazione e la valorizzazione di giovani ricercatori, all'interno di programmi di ricerca fortemente qualificati sotto il profilo tecnico-scientifico.

B) Qualità tecnico-scientifica del programma operativo:

coerenza e validità scientifica e tecnica dell'impostazione metodologica e sperimentale delle attività di ricerca in rapporto agli obiettivi del programma (l'eventuale inserimento di linee e metodiche di ricerca fondamentale all'interno del programma dovrà risultare chiaramente propedeutico e di supporto per il perseguimento di risultati applicativi a sostegno della sostenibilità delle attività produttive);

competenza tecnico-scientifica dei soggetti proponenti, a livello collettivo (organismi scientifici, unità operative) e individuale (responsabili di progetto e di linee di ricerca), in rapporto alla natura delle ricerche in programma;

validità del sistema interno di coordinamento e monitoraggio esecutivo del progetto;

congruità della formazione dei costi finanziari previsti in rapporto alle attività in programma.

In questo ambito di valutazione saranno privilegiati, anche a fini comparativi, i progetti presentati da soggetti che sulle tematiche affrontate abbiano già prodotto studi settoriali e innovazioni di provata ed efficace ricaduta sul settore.

Art. 6.

1. I progetti da includere nel programma di intervento e l'ammontare del contributo da assegnare a ciascuno di essi saranno stabiliti dal Comitato scientifico, tenuto conto delle graduatorie di merito identificate dal nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 2, nonché di quanto previsto dal VI Piano triennale, parte terza, punto 3.8, circa la quota di contributi da destinare a progetti applicati a problemi relativi al territorio, con particolare riferimento alla fascia costiera.

Art. 7.

1. L'espletamento del procedimento istruttorio sull'ammissibilità a contributo e sulla selezione dei progetti da finanziare decorrerà dal giorno successivo alla data fissata come termine per la presentazione delle proposte e si concluderà entro centoventi giorni.

Art. 8.

1. Ciascun progetto di ricerca dovrà pervenire all'amministrazione centrale in un unico plico sigillato. Ciascun plico riporterà in evidenza la dicitura: «Invito alla presentazione di progetti per il completamento del Programma nazionale di ricerca - VI Piano triennale della pesca e dell'acquacoltura», nonché il titolo del progetto.

2. La stesura della proposta di progetto dovrà essere conforme allo schema di cui all'allegato *A* del presente decreto e dovrà essere indirizzata a:

Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - «Unità Ricerca», viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma.

3. La suddetta documentazione deve essere trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante consegna diretta presso l'ufficio di segreteria della Direzione generale, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. I proponenti sono tenuti a fornire in qualsiasi momento tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari e richiesti dal Ministero. Tutto il materiale documentale fornito dai proponenti sarà gestito dal Ministero con la massima riservatezza e verrà utilizzato esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi di propria competenza.

Roma, 5 agosto 2003

Il direttore generale: TRIPODI

ALLEGATO *A*

GUIDA ALLA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI PROGETTO

1. La presente guida descrive lo schema di riferimento per la redazione dei progetti, al fine di uniformare e facilitarne la presentazione e di favorire la trasparenza, l'imparzialità e l'efficacia dell'istruttoria e della gestione del decorso dei progetti.

2. L'illustrazione del progetto va articolata nelle seguenti quattro parti, di cui le prime tre redatte in forma cartacea, la quarta in formato elettronico:

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto»;

Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica della ricerca» (anonima in ordine alla identità degli enti e dei ricercatori partecipanti);

Parte 3. «Competenza collettiva ed individuale degli operatori e gestione del progetto»;

Parte 4. «Copia elettronica complessiva del progetto».

3. Le informazioni relative alle diverse Parti devono essere fornite secondo i seguenti schemi e sezioni relativi al frontespizio e al successivo sviluppo descrittivo della specifica Parte.

Parte 1. «Anagrafe del proponente e sintesi del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della Parte;

denominazione dell'ente proponente;

Piano triennale di riferimento;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o sottotematica (in ordine di prevalenza, se più di uno);

nome, cognome e firma dei responsabili scientifico e amministrativo,

e a seguire:

1.1 *Titolo di ammissibilità all'invito* (ai sensi dell'art. 1 dell'invito).

1.2 *Indirizzario* (telefono, telefax, e-mail della sede amministrativa e operativa dell'ente).

1.3 *Piano finanziario di spesa* (articolato per singole voci e costo complessivo, riguardanti investimenti, funzionamento, collaboratori, viaggi e missioni, borse di studio e di soggiorno).

1.4 *Elenco del personale partecipante* (cognome e nome, codice fiscale, titolo di studio qualifica professionale, ente di appartenenza, funzione del progetto, tempo di impegno mesi/uomo, eventuale retribuzione).

1.5 *Sommario del progetto* (illustrare per punti sintetici: inquadramento innovativo nel contesto dello stato dell'arte della problematica affrontata, obiettivi strategici e specifici, risultati attesi sotto il profilo metodologico o/e applicativo e relativa rilevanza, diretta o indiretta, ai fini degli obiettivi di sostenibilità indicati dal Piano triennale e dal PNR - P/A di riferimento nel breve, medio e lungo periodo, natura degli eventuali benefici prevedibili per gli utilizzatori finali dei risultati, anche in relazione alla eventuale ricaduta applicativa riguardo a problemi di particolare interesse delle regioni, a livello territoriale).

1.6 *Durata del progetto* (mesi).

1.7 *Autocertificazione* (ai sensi dell'art. 3, comma 3 dell'invito).

1.8 *Anagrafe fiscale e bancaria.*

Indicare:

codice fiscale e partita IVA;

n. di conto contabilità speciale presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n. 720 (per gli Enti pubblici e le Università);

n. di conto corrente postale intestato al Dipartimento, ovvero n. di conto corrente bancario che il Dipartimento intrattiene presso la Banca d'Italia, completo di coordinate ABI e CAB (per i Dipartimenti universitari, ai sensi della circolare n. 44 dell'8 ottobre 1999 del Ministero del Tesoro);

n. di conto corrente bancario completo di coordinate ABI e CAB (per i soggetti privati).

1.1 Parte 2. «Rilevanza strategica e articolazione dell'attività tecnico-scientifica» (anonima: il contenuto di questa parte non deve fornire elementi atti ad identificare l'identità dei soggetti partecipanti al progetto).

Va fornita una descrizione chiara e dettagliata della ricerca, segnatamente in relazione agli aspetti richiamati all'art. 3 e all'art. 5, comma 4 del bando di invito, con indicazione dei seguenti elementi.

In frontespizio:

numero e titolo della Parte;

titolo del progetto;

piano triennale di riferimento;

codice/i di area tematica o sottotematica (come in Parte 1.)

e a seguire:

2.1 *Obiettivi generali e specifici.*

2.2 *Rilevanza strategica* (ai fini degli obiettivi del Piano triennale e del PNR - P/A di riferimento).

2.3 *Stato delle conoscenze ed elementi progettuali innovativi* (in relazione alle tematiche affrontate).

2.4 *Piano del lavoro tecnico-scientifico* (descrizione generale del programma, della struttura del piano operativo e dell'articolazione delle fasi esecutive delle diverse linee di ricerca in termini di obiettivi specifici, connesse metodologie, tecnologie e attività, e relativi prodotti finali funzionali al perseguimento degli obiettivi della ricerca).

2.5 *Modalità di divulgazione, trasferimento, o pubblicazione dei risultati secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto ministeriale 9 novembre 1992* (se previsti).

2.6 *Diagramma temporale delle attività* (con riferimento allo sviluppo delle diverse fasi e linee esecutive).

2.7 *Benefici diretti o indiretti attesi* (nel breve, medio o lungo termine per i potenziali fruitori dei risultati).

2.8 *Bibliografia specifica di riferimento.*

1.2 Parte 3. «Competenza tecnico-scientifica degli operatori e gestione del progetto».

Vanno forniti i seguenti dati.

In frontespizio:

numero e titolo della Parte;

titolo del progetto;

codice/i di area tematica o sottotematica (come in Parte 1.)

e a seguire:

3.1 *Competenze dell'Istituzione proponente e degli altri organismi che operano nel progetto* (denominazione, afferenza istituzionale, compiti statuali, principali campi di attività, ruolo nell'ambito del progetto, da illustrare in una pagina per ciascun soggetto).

3.2 *Competenza dei responsabili scientifici* (*curriculum* professionale del responsabile scientifico del progetto e dei responsabili delle relative linee di ricerca, comprensivo di informazioni circa i principali incarichi svolti, campi di ricerca affrontati e lavori scientifici pubblicati, a livello nazionale e internazionale segnatamente in ordine ad argomenti attinenti al progetto da illustrare in una pagina per ciascun soggetto.

3.3 *Articolazione della gestione del progetto* (sotto il profilo di eventuali collegamenti coordinati con altri progetti, delle funzioni delle unità operative interne e delle modalità sia di coordinamento delle relative attività che di monitoraggio degli stati di avanzamento delle ricerche).

2 PARTE 4. «COPIA ELETTRONICA DEL PROGETTO».

È costituita da una copia delle Parti 1, 2 e 3 su supporto elettronico (floppy - disk).

4. Si raccomanda vivamente di illustrare il contenuto delle Parti utilizzando il numero ed il titolo della Parte e delle sue sezioni (escluse le indicazioni in parentesi) e di contenerne l'ampiezza entro il seguente numero massimo di pagine:

Parte 1: sette pagine;

Parte 2: dieci pagine;

Parte 3: tre pagine (con esclusione di quelle relative alla sezioni 3.1 e 3.2).

5. Tre copie per ciascuna delle Parti 1, 2 e 3 ed una copia della Parte 4., andranno chiuse in quattro distinte buste sigillate, ciascuna delle quali recante all'esterno il numero della Parte contenutavi ed il titolo del progetto.

Tutto il materiale così raccolto verrà imbustato in un unico plico, da trasmettere al Ministero secondo le modalità indicate all'art. 8 del bando d'invito.

Le facciate esterne del plico e delle buste interne non dovranno evidenziare l'identità del soggetto proponente del progetto.

6. Ulteriori informazioni sulle materie e sulle disposizioni inerenti al presente invito potranno essere acquisite presso il sito web: www.politicheagricole.it/pesca

03A09654

DECRETO 27 agosto 2003.

Autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei vini da tavola ed a I.G.T. per le regioni Marche, Abruzzo e provincia autonoma di Bolzano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999, ed in particolare l'allegato V che prevede che qualora le condizioni climatiche in talune zone viticole della Comunità lo richiedano, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato e del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dalle varietà di viti di cui all'art. 42, paragrafo 5, del vino atto a diventare vino da tavola e del vino da tavola.

Visto il regolamento del Consiglio (C.E.) n. 1493/99 del 17 maggio 1999 ed in particolare l'allegato V lettera *H)*, punto 4, che prevede che ogni Stato membro può autorizzare, per le regioni e le varietà per le quali sia giustificato dal punto di vista tecnico e secondo condizioni da stabilirsi, l'arricchimento della partita «cuvée» nel luogo di elaborazione dei vini spumanti;

Visto il regolamento della Commissione (C.E.) n. 1622/2000 del 24 luglio 2000 che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici;

Visto il decreto ministeriale 3 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - del 3 dicembre 2001, n. 281, recante disposizioni per le autorizzazioni all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti vitivinicoli;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, «recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione dei mosti, vini e aceti;

Visti gli attestati degli assessorati all'agricoltura della regione Marche, della regione Abruzzo e della provincia autonoma di Bolzano, con i quali gli organi medesimi hanno certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 2003, condizioni climati-

che sfavorevoli ed hanno chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato altresì, che la regione Marche ha indicato le varietà di uve per le quali è consentito l'aumento del titolo alcolometrico delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 14 luglio 2003;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 2003-2004 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti:

dalle uve raccolte nelle aree viticole della provincia autonoma di Bolzano atte a dare vini da tavola e vini a I.G.T.;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche atte a dare vini da tavola, e per le varietà di uve atte a dare vini spumanti indicate nell'allegato 1;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Marche limitatamente alle province di Ancona e Macerata atte a dare vini a I.G.T. Marche;

dalle uve raccolte nelle aree viticole della regione Abruzzo atte a dare vini da tavola e vini a I.G.T.

2. L'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale è effettuato secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2003

Il direttore generale: PETROLI

ALLEGATO 1

ELENCO DELLE VARIETÀ DI UVE PER LE QUALI È CONSENTITO L'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO DELLE PARTITE PER L'ELABORAZIONE DEI VINI SPUMANTI.

Regione Marche.

Biancame, Bombino bianco, Fiano b., Grechetto, Incrocio bruni 54, Maceratine, Malvasia bianca di Candia, Malvasia Bianca lunga, Monsonico bianco, Mostosa bianco, Passerina, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling, Riesling italico, Sauvignon, Trebbiano Toscano, Vernaccia nera, Verdicchio bianco.

03A09977

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 21 maggio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2000 del «settore industria» (8º bando) e bando del 2001 del «settore industria» (11º bando) - Elenco delle domande inserite nelle graduatorie speciale e ordinaria della regione Marche agevolate con le risorse nazionali e da agevolare, in sostituzione di queste ultime, con le risorse finanziarie di cui alla misura 1.1-submisura 1-intervento A del Docup Marche 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000, n. 930035 del 5 febbraio 2001, n. 900119 del 23 febbraio 2001 e n. 900012 del 14 gennaio 2002;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord e sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000;

Visti i decreti ministeriali del 21 dicembre 2000 e del 6 giugno 2001 con i quali, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province auto-

nome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2 del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4 dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» rispettivamente per l'anno 2000 e per l'anno 2001;

Visti i propri decreti del 10 luglio 2001 e del 12 febbraio 2002 concernenti la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni dei bandi «industria» del 2000 (8° bando) e del 2001 (11° bando) e, tra queste, quelle speciali e ordinarie della regione Marche;

Visto il completamento di programmazione del Docup Marche 2000-2006 e in particolare, la misura 1.1 Submisura 1 «Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali» intervento A - legge n. 488/1992;

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che l'intervento 1.1.1A, per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia attuata attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione tra la regione Marche e il Ministero delle attività produttive stipulata in data 20 maggio 2003;

Vista la delibera della giunta della regione Marche n. 534 del 16 aprile 2003 con la quale si dispone la destinazione di risorse aggiuntive a valere sull'intervento 1.1.1A del Docup 2000-2006, per un importo complessivo di 4.639.100 euro, di cui 3.141.689 euro per le zone ob. 2 e 1.497.411 euro per le aree phasing out, da assegnare alle iniziative già agevolate (con esclusione di quelle artigiane) con risorse nazionali nei bandi del 2000 (8°) e 2001 (11°) secondo i seguenti criteri:

per il bando 2000 (8°): euro 1.650.608 di cui 1.199.596 per le aree ob. 2 ed euro 451.012 per le aree sostegno transitorio, da assegnare alle iniziative già agevolate per le quali siano già state effettuate erogazioni di quote del contributo totale concesso, prioritariamente alle iniziative con prevista erogazione in due quote e successivamente a quelle con prevista erogazione in tre quote;

per il bando 2001 (11°): euro 2.988.492, di cui 1.942.093 per le aree ob. 2 ed euro 1.046.399 per le aree sostegno transitorio da assegnare alle iniziative già agevolate, prioritariamente alle iniziative con prevista erogazione in due quote e successivamente a quelle con prevista erogazione in tre quote;

le predette iniziative inserite nei bandi succitati (8° e 11°) devono essere, in base alle disponibilità, totalmente agevolabili, tralasciando quelle che risulteranno parzialmente agevolabili, sostituendo le dette risorse nazionali con quelle regionali;

le eventuali risorse eccedenti sono riservate al bando industria 2002 (14° bando);

Rilevate, secondo i criteri sopra descritti, le iniziative compatibili con il Docup obiettivo 2 Marche 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, tenuto altresì conto della limitazione nei confronti delle imprese operanti nel settore dei servizi, di cui al punto 2.2, lettera *a)* del citato testo unico delle direttive approvato con decreto ministeriale del 3 luglio 2000;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del Docup Marche 2000-2006, a valere sull'intervento 1.1.1A del Docup medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2000 (8° bando) della legge n. 488/1992, sono assegnate alle iniziative agevolate per le quali siano state già effettuate erogazioni con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco riportato all'allegato 1 al presente decreto.

2. Le risorse finanziarie previste nell'ambito del Docup Marche 2000-2006, a valere sull'intervento 1.1.1A del Docup medesimo di cui alle premesse, rese disponibili dalla regione per lo scorrimento delle graduatorie speciale e ordinaria del bando «industria» del 2001 (11° bando) della legge n. 488/1992, sono assegnate alle iniziative agevolate con le risorse nazionali relative alle aree depresse con la contestuale sostituzione delle stesse. Le iniziative citate sono quelle indicate nell'elenco riportato all'allegato 2 al presente decreto.

3. Le eventuali risorse eccedenti vengono destinate alle graduatorie della regione Marche del bando industria 2002 (14° bando) della legge n. 488/1992.

Roma, 21 maggio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO 1

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Marche del bando del settore industria del 2000 (8º bando) della legge n. 488/1992, già agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui l'intervento 1.1.1.A «Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali» del Docup Marche 2000-2006.

Posiz. grad.	Numero progr.	Tipo grad.	Obiettivo	Ditta	Agevolazione calcolata (euro)
4	52049-11	Spec	2	St. Germain Des Pres di Donnini Gianmatteo & C.	56.221,50
10	51976-11	Spec	2	Alubrill	89.073,32
13	54762-11	Spec	2	S. Eco Servizi Ecologici	47.431,40
17	32665-11	Ord	2	Arte Lito	261.399,49
18	51984-11	Spec	2st	Scatolificio E.M.A.R.	96.815,02
19	51944-11	Spec	2	Nuova MB	139.303,91
21	51988-11	Ord	2st	Apra progetti	185.542,32
23	75561-11	Ord	2st	Funis Coop. - Piccola società cooperativa a responsabilità limitata	25.988,12
35	51987-11	Ord	2	Fac-Ferro Alta Conca	67.542,24
37	75577-11	Ord	2	Manifatture Del Metauro	45.319,08
40	51866-11	Ord	2	Trafilcentro	65.125,21
55	54632-11	Ord	2	Pm-Prefabbricati	208.390,37
60	75580-11	Ord	2st	Esina Verniciature	114.767,05
63	75581-11	Ord	2	Ipiemme	42.215,18
64	75583-11	Ord	2	Tallarini Guido e C. di Tallarini Guido e Guiducci Simonetta	134.888,21

———

ALLEGATO 2

Elenco delle iniziative delle graduatorie speciale e ordinaria della regione Marche del bando del settore industria del 2001 (11º bando) della legge n. 488/1992, già agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime con le risorse nazionali relative alle aree depresse da sostituire con quelle a valere sulle risorse di cui l'intervento 1.1 1.A «Aiuti agli investimenti produttivi delle PMI industriali» del Docup Marche 2000-2006.

Posiz. grad.	Numero progr.	Tipo grad.	Obiettivo	Ditta	Agevolazione calcolata (euro)
1	27227-12	Spec	2	Sibil 2	181.014,00
2	52021-11	Spec	2st	Antares Fondi	267.624,00
3	72985-11	Spec	2st	Graziano Ricami	144.882,00
3	32715-11	Ord	2	Vitawell	525.408,00
4	73636-11	Ord	2st	Stipa	92.198,00
4	54644-11	Spec	2	Textile Service	29.138,00
6	54874-11	Spec	2	Italstir di Andreoni Maria Loredana & C.	11.454,00
7	54873-11	Spec	2st	Lavanderia Centro Italia	34.066,00
8	51954-11	Ord	2	Sordi Impianti	85.803,00
8	75511-11	Spec	2	Asoplast	72.718,00
9	54765-11	Spec	2	3 Esse	62.316,00
10	75673-11	Spec	2	Gga	149.834,00
11	34702-12	Spec	2st	Ripanova	23.736,00
12	32723-11	Ord	2st	Pierleoni	86.298,00
13	72983-11	Spec	2	Api	234.048,00
13	54643-11	Ord	2	Tecnomacchine	72.819,00
14	75742-11	Ord	2	O Mec	66.582,00
14	76748-11	Spec	2	Plasticblocks	261.936,00
18	52020-11	Ord	2st	CBF Balducci	23.602,00
19	54667-11	Ord	2st	Lavanderia Industriale Nova	23.427,00
21	54658-11	Ord	2	C.R.A. Inox	55.653,00
23	75591-11	Ord	2st	Possanzini	172.647,00
28	61023-11	Ord	2st	Giessegi - Industria Mobili	42.918,00
29	54661-11	Ord	2st	Fornitalia	37.062,00
30	54867-11	Ord	2	GB di Federici Davide & C.	79.344,00
32	54870-11	Ord	2	Cagli Plast	39.716,00
35	54871-11	Ord	2st	Effegomma	46.032,00

03A09652

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 30 luglio 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per le elezioni del presidente della provincia di Trento e dei membri dei consigli delle province di Trento e di Bolzano, componenti il consiglio della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003. (Deliberazione n. 183/03/CSP).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica»;

Vista la legge 25 marzo 1993, n. 81, recante «Elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale», e successive modificazioni;

Visto lo Statuto speciale di autonomia per il Trentino-Alto Adige, nel testo modificato dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

Vista la legge della provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, recante «Norme per l'elezione del consiglio provinciale di Trento e del presidente della provincia»;

Vista la legge della provincia di Bolzano 14 maggio 2003, n. 4, recante «Norme per l'elezione del consiglio provinciale di Bolzano»;

Rilevato che, con decreto del presidente della giunta della provincia autonoma di Trento n. 115 del 3 giugno 2003, sono state fissate per il giorno 26 ottobre 2003 le elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia di Trento;

Rilevato che, con decreto del presidente della giunta della provincia autonoma di Bolzano n. 42/2 del 3 giugno 2003, sono state fissate per il giorno 26 ottobre 2003 le elezioni del consiglio provinciale di Bolzano;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per le elezioni:

a) del consiglio provinciale e del presidente della provincia autonoma di Trento;

b) del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano;

componenti il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.

Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia autonoma di Trento, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio provinciale da rinnovare, ovvero che, pur non costituendo un gruppo, rappresentino una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale:

a) le coalizioni collegate ad un candidato alla carica di presidente della provincia;

b) le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

2. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nel consiglio provinciale da rinnovare, ovvero che, pur non costituendo un gruppo, rappresentino una minoranza linguistica riconosciuta ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento nazionale;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale le forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione del consiglio provinciale.

TITOLO II

RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I

COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.

Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica privata, nazionale e locale, intende dedicare alla comunicazione politica, relativa alla campagna elettorale in corso, nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

I) con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia autonoma di Trento:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, per metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *a)*, e per l'altra metà, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II), lettera *b)*;

II) con riferimento alle elezioni del consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi consiliari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, punto II).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati, anche a mezzo telefax, dalle emittenti radiofoniche e televisive nazionali, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e, dalle emittenti radiofoniche e televisive locali, al competente Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi delle consultazioni elettorali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4.

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EP, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EP, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EP, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi hanno altresì facoltà di diffondere, ai medesimi fini, messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito, con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emettenti di cui all'art. 8, comma 1, osservano le seguenti modalità stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/1/EP, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/1/EP, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione apportata successivamente al documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/2/EP, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/2/EP, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comuni-

cano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati, per i messaggi politici autogestiti gratuiti, i modelli MAG/3/EP, nonché, per i messaggi politici autogestiti a pagamento, i modelli MAP/3/EP, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni del 6 maggio 2003, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, relativo all'anno 2003.

Art. 13.

Sorteggi e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici presso il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, nella cui area ha sede o domicilio eletto l'emittente che trasmetterà i messaggi, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione relativa alla campagna elettorale in corso, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta delle persone indicate alla lettera *a)*, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nella competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo, anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese delle persone indicate alla lettera *a)*. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Circuiti di emittenti radiotelevisive locali

1. Ai fini del presente provvedimento, le trasmissioni in contemporanea da parte di emittenti locali che operano in circuiti nazionali, comunque denominati, sono considerate come trasmissioni in ambito nazionale; il consorzio costituito per la gestione del circuito o, in difetto, le singole emittenti che fanno parte del circuito sono tenuti al rispetto delle disposizioni previste per le emittenti nazionali dai capi primo e secondo del presente titolo, che si applicano altresì alle emittenti autorizzate alla ripetizione dei programmi esteri ai sensi dell'art. 38 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

2. Ai fini del presente provvedimento, il circuito nazionale si determina con riferimento all'art. 3, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

3. Rimangono ferme per ogni emittente del circuito, per il tempo di trasmissione autonoma, le disposizioni previste per le emittenti locali dai capi primo e terzo del presente titolo.

4. Ogni emittente risponde direttamente delle violazioni realizzatesi nell'ambito delle trasmissioni in contemporanea.

Art. 16.

Imprese radiofoniche di partiti politici

In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo, terzo e quarto del presente titolo

non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 17.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 18.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendono diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali, Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute, ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali, le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o, comunque, di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi, ai fini del presente atto, le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 19.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 20.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'art. 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 21.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri www.sondaggi politicoelettorali.it, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 22.

Compiti del Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi

1. Il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi assolve nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 23 del presente provvedimento.

Art. 23.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma 1 deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge. Il denunciante deve inoltre indicare il proprio recapito, numero telefonico e di telefax.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione da parte di emittenti radiotelevisive locali delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato provinciale per i servizi radiotelevisivi.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni delle legge medesima non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 24.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 26 ottobre 2003.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente in ambiti territoriali nei quali non è prevista alcuna consultazione elettorale.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per le elezioni provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali politiche, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e

alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per le elezioni provinciali di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

5. Nelle trasmissioni e nei programmi radiotelevisivi disciplinati dalla presente delibera sono rispettate tutte le disposizioni vigenti relative all'attuazione del bilinguismo e a tutela delle minoranze linguistiche.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom.it

Roma, 30 luglio 2003

Il presidente: CHELI

03A09982

DELIBERAZIONE 30 luglio 2003.

Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione, relative alla campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, fissata per il giorno 26 ottobre 2003. (Deliberazione n. 184/03 CSP).

L'AUTORITÀ

Nella riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 luglio 2003;

Visto l'art. 1, comma 6, lettera *b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante «Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica», e successive modificazioni;

Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie per la comunicazione politica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente «Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati»;

Rilevato che con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2003 sono stati convocati per il giorno 26 ottobre 2003 i comizi per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX Circoscrizione Friuli-Venezia Giulia;

Effettuate le consultazioni con la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28;

Udita la relazione del Commissario dott. Giuseppe Sangiorgi, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento reca disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione durante la campagna per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 2 della IX circoscrizione Friuli-Venezia Giulia, fissata per il giorno 26 ottobre 2003, al fine di garantire, rispetto a tutti i soggetti politici, imparzialità e parità di trattamento.

Art. 2.
Soggetti politici

1. Ai fini del presente provvedimento, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono per soggetti politici:

I) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature:

a) le forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che siano presenti con almeno due rappresentanti al Parlamento europeo;

II) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le coalizioni o le liste che abbiano presentato un candidato che concorre all'elezione nel collegio uninominale.

TITOLO II
RADIODIFFUSIONE SONORA E TELEVISIVA

Capo I
COMUNICAZIONE POLITICA IN CAMPAGNA ELETTORALE

Art. 3.
Riparto degli spazi per la comunicazione politica

1. Gli spazi che ciascuna emittente televisiva e radiofonica privata nazionale e locale che diffonda le proprie trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia dedica alla comunicazione politica nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti:

a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, per il novanta per cento, ai soggetti

politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *a)*, tenendo conto della consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il restante dieci per cento, ai soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto I), lettera *b)*, in modo paritario;

b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, in modo paritario, tra i soggetti politici di cui all'art. 2, comma 1, punto II).

2. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza quindicinale dalle emittenti televisive all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7 e le ore 24 e dalle emittenti radiofoniche all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 5 e le ore 1,00 del giorno successivo. I calendari delle predette trasmissioni sono tempestivamente comunicati dalle eminenti radiofoniche o televisive nazionali all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dalle emittenti radiofoniche e televisive locali al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalità che ne consentano la fruizione anche ai non udenti.

3. Ai programmi di comunicazione politica sui temi della consultazione elettorale di cui all'articolo 1, comma 1, della presente delibera, non possono prendere parte persone che risultino candidate in altre competizioni elettorali in corso e a tali competizioni non è comunque consentito, nel corso dei programmi medesimi, alcun riferimento.

Capo II

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI NAZIONALI

Art. 4

Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali private possono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi.

Art. 5.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le eminenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera b); i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emiffenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 14 - 15,59; terza fascia 22 - 23,59; quarta fascia 9 - 10,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;

f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

g) ogni messaggio per tutta la sua durata reca la dicitura «messaggio autogestito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 6.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche sul sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN, resi disponibili nel sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it.

b) inviano, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo

fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, anche a mezzo telefax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti e la durata dei messaggi. A tale fine, possono essere anche utilizzati i modelli MAG/3/EN, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 7.

Sorteggi e collocazione dei messaggi politici autogestiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggi unici nella sede dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla presenza di un funzionario della stessa.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo III

MESSAGGI AUTOGESTITI IN CAMPAGNA ELETTORALE SULLE EMITTENTI LOCALI

Art. 8.

Messaggi politici autogestiti gratuiti e a pagamento

1. Nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura della campagna elettorale, le emittenti radiofoniche e televisive locali che diffondano le proprie trasmissioni nella regione Friuli-Venezia Giulia, le quali accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito per la presentazione non in contraddittorio di candidati e programmi, hanno altresì facoltà di diffondere ai medesimi fini messaggi politici autogestiti a pagamento.

2. Il tempo complessivamente destinato alla diffusione dei messaggi autogestiti a pagamento deve essere, di norma, pari nell'ambito della medesima settimana a quello destinato alla prevista diffusione dei messaggi autogestiti a titolo gratuito.

3. Le tariffe praticate ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi autogestiti a pagamento devono essere pari al cinquanta per cento di quelle normalmente in vigore per i messaggi pubblicitari nelle stesse fasce orarie.

Art. 9

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti gratuiti

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a titolo gratuito le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) il numero complessivo dei messaggi è ripartito secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, lettera *b)*; i messaggi sono trasmessi a parità di condizioni tra i soggetti politici, anche con riferimento alle fasce orarie;

b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le emittenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;

c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, fino a un massimo di sei contenitori per ogni giornata di programmazione. I contenitori, ciascuno comprensivo di almeno tre messaggi, sono collocati uno per ciascuna delle seguenti fasce orarie, progressivamente a partire dalla prima: prima fascia 18 - 19,59; seconda fascia 12 - 14,59; terza fascia 21 - 23,59; quarta fascia 7 - 8,59; quinta fascia 15 - 17,59; sesta fascia 9 - 11,59;

d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

e) nessun soggetto politico può diffondere più di un messaggio in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

f) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito gratuito» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 10.

Modalità di trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento

1. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti a pagamento le emittenti di cui all'art. 4, comma 1, osservano le seguenti modalità, stabilite sulla base dei criteri fissati dall'art. 4, comma 7, della legge 22 febbraio 2000, n. 28:

a) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di una opinione politica, comunque compresa, a scelta del richiedente, fra uno e tre minuti per le eminenti televisive e fra trenta e novanta secondi per le eminenti radiofoniche;

b) i messaggi non possono interrompere altri programmi né essere interrotti, hanno una autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in

appositi contenitori, fino ad un massimo di sei per ogni giornata di programmazione, distinti da quelli dedicati ai messaggi a titolo gratuito;

c) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;

d) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente;

e) ogni messaggio reca la dicitura «messaggio autogestito a pagamento» con l'indicazione del soggetto politico committente.

Art. 11.

Comunicazioni delle emittenti e dei soggetti politici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, le emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito e che si avvalgono della facoltà di diffondere messaggi politici autogestiti a pagamento:

a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sede dell'emittente, di cui viene indicato l'indirizzo, il numero telefonico e la persona da contattare, è depositato un documento, che può essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente, concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fme, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/1/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/1/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom. it;

b) inviano, anche a mezzo telefax, al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il documento di cui alla lettera *a)*, nonché, possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso con riguardo al numero dei contenitori e alla loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultino fine, le emittenti possono anche utilizzare i modelli MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAG/2/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili sul predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

2. A decorrere dal sesto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e fino al giorno precedente la data di presentazione delle candidature, i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano, anche a mezzo telefax, alle emittenti e al competente Comitato regionale per le comunicazioni, che ne informa l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi. A tale fine, possono anche essere utilizzati i modelli MAG/3/EN per i messaggi politici autogestiti gratuiti e MAP/3/EN per i messaggi politici autogestiti a pagamento, resi disponibili nel predetto sito web dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Art. 12.

Numero complessivo dei messaggi autogestiti gratuiti

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni approva la proposta del competente Comitato regionale per le comunicazioni, ai fini della fissazione del numero complessivo dei messaggi autogestiti gratutiti da ripartire tra i soggetti politici richiedenti, in relazione alle risorse disponibili previste dal decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per l'anno 2003.

Art. 13.

Sorteggio e collocazione dei messaggi autogestiti gratuiti

1. La collocazione dei messaggi all'interno dei singoli contenitori previsti per il primo giorno avviene con sorteggio unico nella sede del competente Comitato regionale per le comunicazioni, alla presenza di un funzionario dello stesso.

2. La collocazione nei contenitori dei giorni successivi viene determinata, sempre alla presenza di un funzionario del Comitato, secondo un criterio di rotazione a scalare di un posto all'interno di ciascun contenitore, in modo da rispettare il criterio di parità di presenze all'interno delle singole fasce.

Capo IV

PROGRAMMI DI INFORMAZIONE
NEI MEZZI RADIOTELEVISIVI

Art. 14.

Programmi di informazione

1. A decorrere dalla data di convocazione dei comizi elettorali fino alla chiusura delle operazioni di voto, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione, i programmi radiotelevisivi di informazione, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica, si conformano ai seguenti criteri:

a) la presenza di candidati è ammessa solo in quanto risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti od eventi di interesse giornalistico non attinenti alla consultazione elettorale e legati all'attualità della cronaca. La presenza delle persone suindicate è vietata in tutte

le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti;

b) quando vengono trattate, senza la partecipazione diretta dei candidati, questioni relative alla competizione elettorale, le posizioni dei diversi soggetti politici impegnati nelta competizione vanno rappresentate in modo corretto e obiettivo anche con riferimento alle pari opportunità tra i due sessi, evitando sproporzioni nelle cronache e nelle riprese. Resta salva per l'emittente la libertà di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto delle persone.

2. Fermo il disposto del precedente comma 1, nel periodo ivi previsto, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle Giunte e dei Consigli regionali e degli enti locali della regione Friuli-Venezia Giulia, è vietata in tutte le altre trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti.

3. Nel periodo di cui al precedente comma 1, in qualunque trasmissione radio-televisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto. Direttori dei programmi, registi, conduttori ed ospiti devono attenersi ad un comportamento tale da non influenzare, anche in modo surrettizio e allusivo, le libere scelte degli elettori.

Capo V

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 15.

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. In conformità a quanto disposto dall'art. 6 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, le disposizioni di cui ai capi primo, secondo e terzo del presente titolo non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora che risultino essere organo ufficiale di un partito politico rappresentato in almeno un ramo del Parlamento ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

2. I partiti sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare l'impresa di radiodiffusione come organo ufficiale del partito.

Art. 16.

Conservazione delle registrazioni

1. Le emittenti radiotelevisive sono tenute a conservare le registrazioni della totalità dei programmi trasmessi sino al giorno della votazione per i tre mesi successivi a tale data e, comunque, a conservare, sino alla conclusione del procedimento, le registrazioni dei programmi in ordine ai quali sia stata notificata contestazione di violazione di disposizioni della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o recate dal presente provvedimento.

TITOLO III

STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA

Art. 17.

Comunicato preventivo per la diffusione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Entro il quinto giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, gli editori di quotidiani e periodici che intendano diffondere a qualsiasi titolo fino a tutto il penultimo giorno prima delle elezioni nelle forme ammesse dall'art. 7, comma 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, messaggi politici elettorali sono tenuti a dare notizia dell'offerta dei relativi spazi attraverso un apposito comunicato pubblicato sulla stessa testata interessata alla diffusione di messaggi politici elettorali. Per la stampa periodica si tiene conto della data di effettiva distribuzione, desumibile dagli adempimenti di deposito delle copie d'obbligo e non di quella di copertina. Ove in ragione della periodicità della testata non sia stato possibile pubblicare sulla stessa nel termine predetto il comunicato preventivo, la diffusione dei messaggi non potrà avere inizio che dal numero successivo a quello recante la pubblicazione del comunicato sulla testata, salvo che il comunicato sia stato pubblicato, nel termine prescritto e nei modi di cui al comma 2, su altra testata, quotidiana o periodica, di analoga diffusione.

2. Il comunicato preventivo deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione, sia per modalità grafiche, e deve precisare le condizioni generali dell'accesso, nonché l'indirizzo ed il numero di telefono della redazione della testata presso cui è depositato un documento analitico, consultabile su richiesta, concernente:

a) le condizioni temporali di prenotazione degli spazi con puntuale indicazione del termine ultimo, rapportato ad ogni singolo giorno di pubblicazione entro il quale gli spazi medesimi possono essere prenotati;

b) le tariffe per l'accesso a tali spazi, quali autonomamente determinate per ogni singola testata, nonché le eventuali condizioni di gratuità;

c) ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento tecnico rilevante per la fruizione degli spazi medesimi, in particolare la definizione del criterio di accettazione delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.

3. Devono essere riconosciute ai soggetti politici richiedenti gli spazi per messaggi politici elettorali le condizioni di migliore favore praticate ad uno di essi per il modulo acquistato.

4. Ogni editore è tenuto a fare verificare in modo documentale, su richiesta dei soggetti politici interessati, le condizioni praticate per l'accesso agli spazi in questione, nonché i listini in relazione ai quali ha determinato le tariffe per gli spazi medesimi.

5. Nel caso di edizioni locali o comunque di pagine locali di testate a diffusione nazionale, tali intendendosi ai fini del presente atto le testate con diffusione pluriregionale, dovranno indicarsi distintamente le tariffe praticate per le pagine locali e le pagine nazionali, nonché, ove diverse, le altre modalità di cui al comma 2.

6. La pubblicazione del comunicato preventivo di cui al comma 1 costituisce condizione per la diffusione dei messaggi politici elettorali nel periodo considerato dallo stesso comma 1. In caso di mancato rispetto del termine a tale fine stabilito nel comma 1 e salvo quanto previsto nello stesso comma per le testate periodiche, la diffusione dei messaggi può avere inizio dal secondo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato preventivo.

Art. 18.

Pubblicazione di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. I messaggi politici elettorali di cui all'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, devono essere riconoscibili, anche mediante specifica impaginazione in spazi chiaramente evidenziati, secondo modalità uniformi per ciascuna testata, e devono recare la dicitura «messaggio politico elettorale» con l'indicazione del soggetto politico committente.

2. Sono vietate forme di messaggio politico elettorale diverse da quelle elencate al comma 2 dell'art. 7 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 19.

Organi ufficiali di stampa dei partiti

1. Le disposizioni sulla diffusione, a qualsiasi titolo, di messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici e sull'accesso in condizioni di parità ai relativi spazi non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati.

2. Si considera organo ufficiale di partito o movimento politico il giornale quotidiano o periodico che risulta registrato come tale ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, ovvero che rechi indicazione in tale senso nella testata, ovvero che risulti indicato come tale nello statuto o altro atto ufficiale del partito o del movimento politico.

3. I partiti, i movimenti politici, le coalizioni e le liste sono tenuti a fornire con tempestività all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ogni indicazione necessaria a qualificare gli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici, nonché le stampe elettorali di coalizioni, liste, gruppi di candidati e candidati.

TITOLO IV

SONDAGGI POLITICI ED ELETTORALI

Art. 20.

Divieto di sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati, anche parziali, di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto. È vietata, altresì, la pubblicazione e la trasmissione dei risultati di quesiti rivolti in modo sistematico a determinate categorie di soggetti perché esprimano con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma le proprie preferenze di voto o i propri orientamenti politici.

2. Nel periodo che precede quello di cui al comma 1 la diffusione o pubblicazione integrale o parziale dei risultati dei sondaggi politici deve essere obbligatoriamente corredata da una «nota informativa» che ne costituisce parte integrante e contiene le seguenti indicazioni, di cui è responsabile il soggetto che realizza il sondaggio:

a) il soggetto che ha realizzato il sondaggio;

b) il committente e l'acquirente del sondaggio;

c) i criteri seguiti per la formazione del campione, specificando se si tratta di «sondaggio rappresentativo» o di «sondaggio non rappresentativo»;

d) il metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;

e) il numero delle persone interpellate e l'universo di riferimento;

f) il testo integrale delle domande rivolte o, nel caso di pubblicazione parziale del sondaggio, dei singoli quesiti ai quali si fa riferimento;

g) la percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;

h) la data in cui è stato realizzato il sondaggio.

3. I sondaggi di cui al comma 2, inoltre, possono essere diffusi soltanto se contestualmente resi disponibili dal committente nella loro integralità e corredati della «nota informativa» di cui al medesimo comma 2 sull'apposito sito web istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri www.sondaggipoliticoelettorali.it ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

4. In caso di pubblicazione dei risultati dei sondaggi a mezzo stampa, la «nota informativa» di cui al comma 2 è sempre evidenziata con apposito riquadro.

5. In caso di diffusione dei risultati dei sondaggi sui mezzi di comunicazione televisiva, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene preliminarmente letta dal conduttore e appare in apposito sottotitolo a scorrimento.

6. In caso di diffusione radiofonica dei risultati dei sondaggi, la «nota informativa» di cui al comma 2 viene letta ai radioascoltatori.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 21.

Compiti del Comitato regionale per le comunicazioni

1. Il competente Comitato regionale per le comunicazioni assolve, nell'ambito territoriale di rispettiva competenza, oltre a quelli previsti agli articoli 11, 12 e 13, i seguenti compiti:

a) di vigilanza sulla corretta e uniforme applicazione della legislazione vigente e del presente provvedimento da parte delle emittenti locali, nonché delle disposizioni dettate per la concessionaria del servizio pubblico dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per quanto concerne le trasmissioni a carattere regionale;

b) di accertamento delle eventuali violazioni, trasmettendo i relativi atti e gli eventuali supporti e formulando le conseguenti proposte all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti di competenza di quest'ultima, secondo quanto stabilito all'art. 22 del presente provvedimento.

Art. 22.

Procedimenti sanzionatori

1. Le violazioni delle disposizioni della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché di quelle emanate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o dettate con il presente atto, sono perseguite d'ufficio dall'Autorità, al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 10 della medesima legge. Ciascun soggetto politico interessato può comunque denunciare tali violazioni entro il termine perentorio di dieci giorni dal fatto.

2. La denuncia delle violazioni prevista al comma i deve essere inviata, anche a mezzo telefax, a ciascuno dei destinatari indicati dall'art. 10, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

3. La denuncia indirizzata all'Autorità è procedibile solo se sottoscritta in maniera leggibile e accompagnata dalla documentazione comprovante l'avvenuto invio della denuncia medesima anche agli altri destinatari indicati dalla legge.

4. La denuncia contiene, a pena di inammissibilità, l'indicazione dell'emittente e della trasmissione, ovvero dell'editore e del giornale o periodico, cui sono riferibili le presunte violazioni segnalate, completa, rispettivamente, di data e orario della trasmissione, ovvero di data ed edizione, nonché di una motivata argomentazione.

5. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede direttamente alle istruttorie sommarie di cui al comma 1 riguardanti emittenti radiotelevisive nazionali ed editori di giornali e periodici, mediante le proprie strutture, che si avvalgono, a tale fine, del nucleo della Guardia di finanza istituito presso l'Autorità stessa.

6. I procedimenti riguardanti le emittenti radiotelevisive locali sono istruiti sommariamente dal competente Comitato regionale per le comunicazioni, che formula le relative proposte all'Autorità secondo quanto previsto al comma 8.

7. Il gruppo della Guardia di finanza competente per territorio, ricevuta la denuncia della violazione, da parte di emittenti radiotelevisive locali, delle disposizioni di cui al comma 1, provvede entro le dodici ore successive all'acquisizione delle registrazioni e alla trasmissione delle stesse agli uffici del competente Comitato di cui al comma 6, dandone immediato avviso, anche a mezzo telefax, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

8. Il Comitato di cui al comma 6 procede ad una istruttoria sommaria, se del caso contesta i fatti, anche a mezzo telefax, sente gli interessati e acquisisce le eventuali controdeduzioni nelle ventiquattro ore successive alla contestazione. Qualora, allo scadere dello stesso termine, non si sia pervenuti ad un adeguamento, anche in via compositiva, agli obblighi di legge mediante immediato ripristino dell'equilibrio nell'accesso ai mezzi di comunicazione politica, secondo le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, lo stesso Comitato trasmette atti e supporti acquisiti, ivi incluso uno specifico verbale di accertamento, redatto, ove necessario, in cooperazione con il competente gruppo della Guardia di finanza, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che provvede nel termine di cui al comma 2 del precitato art. 10, decorrente dalla data di deposito presso gli uffici del Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità medesima.

9. In ogni caso, il Comitato di cui al comma 6 segnala tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le attività svolte e la sussistenza di episodi rilevanti o ripetuti di mancata attuazione della vigente normativa.

10. L'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni collabora, a richiesta, con il Comitato regionale per le comunicazioni.

11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni verifica il rispetto dei propri provvedimenti ai fini previsti dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

12. Le sanzioni amministrative pecuniarie stabilite dall'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, come modificato dall'art. 1, comma 23, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito con legge 23 dicembre 1996, n. 650, per le violazioni delle disposizioni della legge medesima, non abrogate dall'art. 13 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ovvero delle relative disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi o delle relative disposizioni di attuazione dettate con il presente provvedimento, non sono evitabili con il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 ottobre 1981, n. 689. Esse si applicano anche a carico dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni, qualora ne venga accertata la responsabilità.

Art. 23.

Ambito territoriale e periodo di applicazione

1. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino alla conclusione delle operazioni di voto in data 27 ottobre 2003.

2. La disciplina di cui al presente provvedimento non si applica ai programmi e alle trasmissioni destinati ad essere trasmessi esclusivamente nel territorio di Regioni non interessate dalla consultazione elettorale di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

3. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della campagna per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera, con altre consultazioni elettorali comunali, provinciali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 relative a ciascun tipo di consultazione.

4. Restano applicabili le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28 di cui alla delibera n. 200/00/CSP riguardo alla comunicazione politica e alla parità di accesso ai mezzi di informazione che non attengono alla campagna per l'elezione suppletiva di cui all'art. 1, comma 1, della presente delibera.

Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed è reso disponibile nel sito web della stessa Autorità: www.agcom. it

Roma, 30 luglio 2003

Il presidente: CHELI

03A09983

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Proroga del termine di cui all'art. 5, comma 5.1, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02. (Deliberazione n. 86/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che:

l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito l'Autorità), con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), ha fissato condizioni per il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

l'Autorità, con deliberazione 14 maggio 2003, n. 52/03, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 125 del 31 maggio 2003 (di seguito: deliberazione n. 52/03), ha stabilito con riferimento all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, il massimo periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando da parte della società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) deve essere superiore a 90 giorni ed inferiore a un termine massimo di 200 giorni;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione n. 151/02;

la deliberazione n. 52/03;

Considerato che il Gestore della rete, con lettera in data 29 luglio 2003, prot. AD/P2003000203 (prot. Autorità n. 022281 del 31 luglio 2003), ha evidenziato che:

a) diversi soggetti, risultati idonei a presentare domanda di realizzazione di interventi di sviluppo diretto in esito alla valutazione delle manifestazioni di interesse (di seguito: soggetti idonei), hanno manifestato la necessità di ottenere una proroga del termine fissato per la presentazione di dette domande;

b) la proroga consentirebbe ai soggetti idonei di portare a compimento la complessa attività di predisposizione della documentazione necessaria per la presentazione di manifestazioni di interesse comportando, tale attività, l'interazione con una pluralità di amministrazioni e istituzioni terze;

Ritenuto opportuno differire il termine massimo di cui all'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione n. 151/02, al fine di concedere ai soggetti idonei un ulteriore periodo di 45 giorni per il completamento delle procedure relative alla presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto;

Delibera:

Art. 1.

1.1 L'art. 5, comma 5.1, terzo periodo, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1º agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, è sostituito con il seguente: «Il periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle domande di realizzazione di interventi di sviluppo diretto e la data di pubblicazione del bando deve essere superiore a 90 giorni ed inferiore a 245 giorni».

1.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www. autorita.energia.it) affinché entri in vigore dalla data di pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: RANCI

03A09644

DELIBERAZIONE 31 luglio 2003.

Integrazioni e modifiche della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 28 dicembre 2000, n. 237/00, in ottemperanza alla sentenza del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia 19 dicembre 2002, n. 171/03. (Deliberazione n. 87/03).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 31 luglio 2003, premesso che:

con la sentenza 19 dicembre 2002, n. 171/03, pubblicata con deposito in segreteria il 27 gennaio 2003 (di seguito: sentenza n. 171/03), il tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia) ha annullato l'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)* della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 2002, n. 122/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 167 del 18 luglio 2002 (di seguito: deliberazione n. 122/02), nella parte in cui integra la disciplina prevista dalla deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 (di seguito: deliberazione n. 237/00), prevedendo una procedura di calcolo del capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;

con delibera 17 aprile 2003, n. 36/03 (di seguito: delibera n. 36/03) l'Autorità ha avviato un procedimento per l'ottemperanza alla citata sentenza n. 171/03 e che, a tal fine, in data 17 aprile 2003 ha approvato il documento per la consultazione recante integrazioni e modifiche della deliberazione a 237/00 (di seguito documento per la consultazione del 17 aprile 2003);

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

Viste:

la deliberazione n. 237/00;

la deliberazione n. 122/02;

la delibera n. 36/03;

le sentenze del Tar Lombardia 9 ottobre 2001, n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01 (di seguito: sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01);

la sentenza n. 171/03;

Considerato che:

con le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere *a)*, *c)* ed *e)*, della deliberazione n. 122/02, annullate dalla sentenza n. 171/03, l'Autorità ha dato esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, le quali hanno annullato la deliberazione n. 237/00 «nella parte in cui stabilisce che il costo del capitale investito rilevi attraverso criteri parametrici e non si basi sui «dati concreti» della singola gestione, ove sussistenti»; e che con dette sentenze, il Tar Lombardia, pur confermando la legittimità di un sistema tariffario fondato sull'impiego del criterio parametrico riferito a costi efficienti, ha accolto i ricorsi nella parte in cui detto sistema non garantiva all'esercente l'attività di distribuzione la possibilità di definire le proprie opzioni tariffarie sulla base di dati concreti, qualora «sia in grado, in virtù della propria efficienza, di dimostrare i costi sopportati per gli investimenti»;

la sentenza n. 171/03 ha affermato l'illegittimità della deliberazione a 122/02 «per violazione degli obblighi di partecipazione al procedimento», affermando il principio secondo il quale il provvedimento autoritativo «sia preceduto il più possibile, quando non vi ostino esigenze di riservatezza della sfera dei terzi o dell'azione amministrativa stessa, ovvero ragioni di particolare urgenza, da forme di contatto tra l'amministrazione e gli interessati»;

i dati possono essere definiti «concreti» solo nel momento in cui essi sono attendibili, precisi e idonei a definire in modo verificabile il processo di formazione del capitale investito nel settore gas nel corso del tempo; e che la qualificazione di dati concreti compiuta a tal fine comporta una valutazione di conformità ai principi contabili nazionali ed internazionali, operata da un revisore contabile, e di conseguenza solamente i bilanci certificati possono essere ritenuti idonei ad evidenziare dati precisi;

la consultazione avviata con il sopra riportato documento per la consultazione del 17 aprile 2003, conclusasi il 30 maggio 2003, ha evidenziato che:

a) la maggior parte degli esercenti operanti nell'anno 2000 non dispone di dati disaggregati, certi ed attendibili, relativi all'intero arco temporale di svolgimento dell'attività nel settore, con la conseguente esigenza di delimitare la serie storica dei dati rilevanti ai fini della individuazione del capitale investito;

b) la formulazione della procedura di calcolo del capitale circolante netto commerciale, contenuta nel medesimo documento per la consultazione, risulta eccessivamente onerosa e difficilmente verificabile, con la conseguente esigenza di semplificare detta procedura, assumendo pari a zero il saldo medio annuale del capitale circolante netto commerciale;

c) il capitale investito per l'attività di distribuzione, anziché nella misura percentuale del 90,8% del capitale complessivo delle attività di distribuzione e vendita, come indicato nel documento per la consultazione del 17 aprile 2003, deve preferibilmente essere calcolato attribuendo al capitale per l'attività di vendita il medesimo valore assunto ai sensi della deliberazione n. 237/00, pari a 104,38 euro/cliente (pari a 202.100 lire/cliente);

al fine di operare la delimitazione di cui alla precedente lettera *a)*, è necessario garantire la disponibilità di una serie storica di dati sufficientemente ampia da assicurare un'attendibile e precisa quantificazione del capitale investito; e che a tal fine la metodologia tariffaria definita dalla deliberazione n. 237/00 prevede che la determinazione del capitale investito si basi sull'esame di bilanci a partire dall'esercizio 1990;

Ritenuto che:

sia necessario, in ottemperanza alla sentenza n. 171/03, apportare le modifiche al sistema tariffario delineato nella deliberazione n. 237/00 prevedendo, in esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 6694/01, n. 6695/01 e n. 6698/01, la facoltà per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1° gennaio 1991, di calcolare il capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato;

sia opportuno riconoscere la facoltà di cui al precedente alinea anche agli esercenti che, disponendo di bilanci certificati per un periodo inferiore, sono in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni richiamate e riportate nell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 28 dicembre 2000, n. 237/00, pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito: deliberazione n. 237/00).

Art. 2.

Modifiche ed integrazioni della deliberazione n. 237/00

2.1 I commi 4.13, 4.14, 4.15 della deliberazione n. 237/00 sono sostituiti dai seguenti: «4.13 Salvo quanto previsto al comma 4.19, gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, a partire dall'esercizio che si conclude anteriormente al 1° gennaio 1991, aventi evidenze contabili separate per il settore gas, ai fini della determinazione del capitale investito, in alternativa alla procedura disciplinata nei commi da 4.3 a 4.10, possono operare come segue.

Per ogni località servita, gli esercenti devono:

a) individuare gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività di distribuzione e vendita di gas presenti nel bilancio dell'esercizio precedente l'anno di presentazione della proposta tariffaria, raggruppate nelle categorie di cui alla tabella 14, escludendo: interessi passivi in corso d'opera (IPCO) non capitalizzati in sede di bilancio, rivalutazioni economiche e monetarie, disavanzi di fusione, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti, radiazioni o dismissioni, cespiti oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi, immobilizzazioni antecedenti l'anno 1950, immobilizzazioni in corso, oneri promozionali, oneri per il rinnovo e la stipula di concessioni, oneri di avviamento;

b) considerare, nel processo di individuazione di cui alla lettera *a)*, gli incrementi patrimoniali necessari allo svolgimento delle attività di distribuzione e vendita di gas presenti in bilanci di soggetti diversi dall'esercente e facenti parte del medesimo gruppo cui appartiene l'esercente stesso;

c) rivalutare i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera *a)*, in base all'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie, pubblicato dall'Istat e riportato, per il solo primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16;

d) calcolare il capitale investito lordo delle immobilizzazioni tecniche in questione (CIL) per la sola attività di distribuzione, come differenza tra la somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera *c)* e il prodotto tra il numero di clienti vincolati al 30 giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e il capitale relativo alle attività di vendita, pari a 104,38 euro/cliente (202.100 lire/cliente);

e) determinare il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali rivalutati di cui alla lettera *c)* per le rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera *f)* al netto della componente relativa alle attività di vendita, data dal prodotto tra il numero di clienti vincolati al 30 giugno dell'anno precedente a quello di presentazione della proposta tariffaria e l'importo unitario di 52,19 euro/cliente (101.050 lire/cliente);

f) calcolare le percentuali di degrado, in ogni caso inferiori o uguali a 100, con la formula:

$$(((AC-1)-AIP)/VUT)*100$$

dove:

AC è l'anno solare corrente in cui viene presentata la proposta tariffaria;

AIP è l'anno dell'incremento patrimoniale;

VUT è la vita utile tecnica individuata nella tabella 15 per le diverse categorie di cespiti; i terreni non sono oggetto di ammortamento;

g) calcolare, in relazione alla vita utile dei cespiti, la quota imputabile a ciascun anno relativa ai contributi comunque versati da pubbliche amministrazioni e da utenti, rivalutata in base all'indice dei prezzi di cui alla lettera *c)*, e ridotta delle rispettive percentuali di degrado, come definite nella lettera *f)*;

h) utilizzare ai fini del calcolo di cui alla lettera *g)*, ove non sia disponibile la serie storica completa dei dati relativi ai contributi percepiti, negli anni di indisponibilità, il peso medio ponderato dei contributi rispetto agli incrementi patrimoniali ricavato sulla base delle annualità disponibili. Il calcolo del peso si basa in ogni caso sui dati concreti relativi ai contributi percepiti a partire dall'anno 1990; in assenza di elementi concreti attinenti la consistenza dei contributi percepiti a partire dall'anno 1990, il soggetto non può accedere alla metodologia di determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al presente comma;

i) calcolare il capitale investito netto (CIN), detraendo dal capitale investito lordo di cui alla lettera *d)*:

il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera *e)*;

la somma dei contributi di cui alla lettera *g)*;

l'ammontare dei debiti relativi al conto anticipi e ai depositi cauzionali presenti nel bilancio dell'esercizio precedente a quello in cui viene presentata la proposta.

Il capitale investito netto, nel caso in cui risulti negativo, viene assunto pari a zero.

4.14 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, nel caso di incrementi patrimoniali per immobilizzazioni comuni a più località, detti incrementi devono essere ripartiti tra le diverse località in proporzione ai rispettivi incrementi patrimoniali.

4.15 Ai fini della determinazione dell'attivo immobilizzato di cui al precedente comma 4.13, in caso di parziale assenza della stratificazione temporale del costo degli impianti iscritto in bilancio per cause non imputabili all'esercente, il costo stesso viene attribuito agli anni in cui sono stati effettivamente realizzati gli impianti, tenendo conto:

a) delle quantità e dell'anzianità degli elementi fisici costituenti gli impianti;

b) dell'indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie pubblicato dall'ISTAT e riportato, per il primo anno di applicazione della presente deliberazione, nella tabella 16.

Le disposizioni contenute nel presente comma si applicano qualora:

gli elementi fisici siano documentati e univocamente riconducibili ai costi iscritti a bilancio;

il valore del capitale attinente gli elementi fisici rappresenti una componente minoritaria del capitale investito riconosciuto ai fini tariffari.

2.2 All'art. 4, sono aggiunti i seguenti commi: «4.16. L'esercente redige:

una nota di accompagnamento illustrante il processo seguito nella applicazione dei commi 4.13, 4.14 e 4.15;

una tabella riepilogativa degli incrementi patrimoniali annuali presentati complessivamente dall'esercente, distinti secondo le categorie di cui alla tabella 14 e accompagnati dalle corrispondenti quantità fisiche;

un prospetto di riconciliazione degli incrementi patrimoniali annuali presentati sia con gli incrementi patrimoniali risultanti annualmente dai bilanci dei soggetti interessati, sia con l'ammontare complessivo delle immobilizzazioni al costo storico che risulta dai primi bilanci certificati e da quelli relativi all'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria.

La nota di accompagnamento, la tabella riepilogativa e il prospetto di riconciliazione sono sottoscritti dal rappresentante legale dell'esercente e trasmessi all'Autorità contestualmente alla presentazione delle opzioni tariffarie.

4.17. Per gli esercenti che applicano la procedura di cui al comma 4.13, il calcolo della componente CCD avviene mediante la formula:

$$CCD=CIL \cdot s + CIN \cdot r_{D}$$

dove:

CIL e CIN sono, rispettivamente, il capitale lordo e il capitale netto dell'attività di distribuzione;

s è il coefficiente di ammortamento annuo del capitale investito di distribuzione, assunto pari al 2%;

rD è la remunerazione del capitale investito netto, assunto pari all'8,8%.

4.18 Nel caso in cui l'esercente non sia in grado di risalire, per cause ad esso non imputabili, ai costi storici originari ed agli elementi fisici degli incrementi patrimoniali di un limitato numero di località, il cui capitale investito rappresenti una quota inferiore al 10% del capitale complessivamente riconosciuto all'operatore ai fini tariffari, l'esercente può applicare soltanto a dette località il metodo parametrico per il calcolo del costo del capitale investito per la distribuzione, dandone esplicita segnalazione all'Autorità contestualmente alla trasmissione delle proposte tariffarie.

4.19 Gli esercenti che dispongono di bilanci certificati da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216 per un periodo di tempo inferiore a quello di cui al comma 4.13, ai fini della determinazione del capitale investito, possono operare secondo quanto previsto ai commi da 4.13 a 4.18, qualora siano in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione del capitale investito per un corrispondente periodo di tempo.

4.20 Il valore del capitale investito degli esercenti di cui ai commi da 4.13, a 4.19, è sottoposto a verifica dall'Autorità.

2.3 Le tabelle 14, 15 e 16 della deliberazione n. 237/00 sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 14 - Categorie di cespiti

Terreni
Fabbricati
Condotte stradali
Impianti di derivazione (allacciamenti)
Misuratori
Impianti principali e secondari
Altre immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni immateriali

Tabella 15 - Vita utile tecnica delle infrastrutture

Categorie di cespiti	Vita utile tecnica (in anni)
Fabbricati	50
Condotte stradali	50
Impianti di derivazione (allacciamenti)	50
Misuratori	25
Impianti principali e secondari	20
Altre immobilizzazioni	10

Tabella 16 - Coefficienti per tradurre valori monetari dei periodi sottoindicati nella medesima valuta del 2001 (Fonte: sito internet dell'Istat)

Anno	Coefficiente	Anno	Coefficiente
1950	28,4077	1976	6,8928
1951	25,8927	1977	5,8364
1952	24,8374	1978	5,1904
1953	24,3631	1979	4,4846
1954	23,7252	1980	3,7018
1955	23,0774	1981	3,1186
1956	21,9835	1982	2,6806
1957	21,5670	1983	2,3312
1958	20,5810	1984	2,1081
1959	20,6675	1985	1,9412
1960	20,1328	1986	1,8295
1961	19,5610	1987	1,7488
1962	18,6118	1988	1,6662
1963	17,3107	1989	1,5629
1964	16,3417	1990	1,4731
1965	15,6613	1991	1,3844
1966	15,3540	1992	1,3133
1967	15,0529	1993	1,2604
1968	14,8635	1994	1,2126
1969	14,4576	1995	1,1510
1970	13,7581	1996	1,1078
1971	13,1029	1997	1,0889
1972	12,4058	1998	1,0697
1973	11,2403	1999	1,0531
1974	9,4104	2000	1,0267
1975	8,0315	2001	1,0000

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

3.1 Gli esercenti che determinano il vincolo dei ricavi ai sensi della procedura di cui all'art. 4, commi 4.13 e seguenti, della deliberazione n. 237/00, presentano:

a) le proposte di opzioni tariffarie per gli anni termici 2001-2002 e 2002- 2003 entro il 10 settembre 2003;

b) le proposte di opzioni tariffarie per l'anno termico 2003-2004 entro il 30 settembre 2003.

3.2 Il presente provvedimento viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it) ed entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.

Milano, 31 luglio 2003

Il presidente: RANCI

03A09645

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003.

Disposizioni, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della concessionaria pubblica nonché tribune elettorali per le elezioni del presidente della provincia di Trento nonché dei membri dei consigli provinciali della provincia di Trento e della provincia di Bolzano, componenti il consiglio regionale della regione Trentino-Alto Adige, fissate per il giorno 26 ottobre 2003.

IL PRESIDENTE

La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) visti, quanto alla potestà di rivolgere indirizzi generali alla RAI e di disciplinare direttamente le «Tribune», gli articoli 1 e 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103;

b) visti, quanto alla tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, dell'obiettività e della apertura alle diverse forze politiche nel sistema radiotelevisivo, nonché la tutela delle pari opportunità tra uomini e donne nelle trasmissioni televisive, l'art. 1, secondo comma, della legge n. 103/1975, l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 1984, n. 807, convertito con modificazioni dalla legge 4 febbraio 1985, n. 10, l'art. 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, l'art. 1 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, l'art. 1, comma 3, della vigente convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, gli atti di indirizzo approvati dalla commissione il 13 febbraio ed il 30 luglio 1997;

c) viste, quanto alla disciplina delle trasmissioni radiotelevisive in periodo elettorale e le relative potestà della commissione, la legge 10 dicembre 1993, n. 515, e le successive modificazioni; nonché, per l'illustrazione delle fasi del procedimento elettorale, l'art. 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53;

d) vista in particolare la legge 22 febbraio 2000, n. 28;

e) visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige;

f) viste in particolare le modificazioni del predetto statuto speciale di cui all'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2;

g) vista la legge della provincia di Trento 5 marzo 2003, n. 2, in materia di elezioni del consiglio provinciale e del presidente della provincia;

h) vista la legge della provincia di Bolzano 14 marzo 2003, n. 4, in materia di elezioni del consiglio provinciale;

i) visti i provvedimenti in data 3 giugno 2003 dei rispettivi presidenti, con cui le amministrazioni provinciali di Trento e di Bolzano hanno fissato per domenica 26 ottobre 2003 la data di votazione per il rinnovo degli organi provinciali;

l) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI Radiotelevisione italiana, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni del presente provvedimento si riferiscono alla campagna per le elezioni del presidente della provincia di Trento nonché dei consigli provinciali della provincia di Trento e della provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003.

2. Le disposizioni del presente provvedimento cessano di avere efficacia il giorno successivo alle votazioni relative alla consultazione di cui al comma 1.

3. La RAI cura che alcune delle trasmissioni di cui al presente provvedimento siano organizzate con modalità che ne consentano la comprensione anche da parte dei non udenti. Per i messaggi autogestiti tali modalità non possono essere attivate senza il consenso della forza politica richiedente.

Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI in periodo elettorale nella regione Trentino-Alto Adige

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva regionale della RAI nella regione Trentino-Alto Adige, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni relative all'attuazione del bilinguismo e alla tutela delle minoranze linguistiche, ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune elettorali e politiche disposte dalla commissione, di cui all'art. 8 del presente provvedimento, e con le eventuali ulteriori trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente disposte dalla RAI, di cui all'art. 3;

b) i messaggi politici autogestiti, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio e dalla richiesta specifica della forza politica interessata alla loro programmazione. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 4;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari regionali ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche

testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono più specificamente disciplinati dall'art. 5;

d) in tutte le altre trasmissioni della programmazione della RAI ricevute nella regione Trentino-Alto Adige non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici, e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale.

Art. 3.
Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Trentino-Alto Adige trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un autonomo gruppo nei consigli provinciali da rinnovare ovvero che, pur non costituendo un gruppo, rappresentano una delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482;

b) nei confronti delle forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, presenti in uno dei rami del Parlamento nazionale o che hanno eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani al Parlamento europeo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per il 90 per cento tra i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla loro consistenza nelle assemblee di riferimento, e per il restante 10 per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, fermo restando l'obbligo di garantire un tempo complessivamente paritario alle trasmissioni di comunicazione politica che si riferiscono rispettivamente al rinnovo degli organi provinciali della provincia di Trento e al rinnovo del consiglio provinciale di Bolzano, sono garantiti spazi:

a) alle forze politiche o alle coalizioni che presentano un candidato alla presidenza della provincia di Trento;

b) alle forze politiche che presentano liste di candidati per l'elezione dei consigli provinciali.

5. Limitatamente alle trasmissioni di cui al comma 4 relative al rinnovo degli organi provinciali della provincia di Trento, il tempo disponibile è ripartito per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *a)* e per una metà in parti uguali tra i soggetti di cui alla lettera *b)*.

6. Nelle trasmissioni di cui al comma 4, le coalizioni di cui alla lettera *a)* dello stesso comma 4, individuano tre rappresentanti delle liste che le compongono, ai quali è affidato il compito di tenere i rapporti con la RAI che si rendono necessari. In caso di dissenso tra tali rappresentanti prevalgono le proposte formulate dalla loro maggioranza.

7. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di queste abbia analoghe opportunità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

8. In ogni caso la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base bisettimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo di due settimane di programmazione.

9. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 4.
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ed all'art. 2, comma 1, lettera *b)* del presente provvedimento, è obbligatoria nei programmi della RAI per la regione Trentino-Alto Adige.

2. Gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i seguenti soggetti di cui all'art. 3, comma 4.

3. Entro il quinto giorno dalla data di approvazione della seguente delibera, la RAI comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla commissione, il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla commissione con le modalità di cui all'art. 9 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2 beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta, la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI della regione Trentino- Alto Adige entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) se il messaggio cui è riferita è richiesto da una coalizione, deve essere sottoscritta dal candidato a presidente della provincia di Trento.

c) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti;

d) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi delle strutture tecniche della RAI,

ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. Entro il giorno successivo al termine di cui al comma 4, lettera *a)*, la RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 5.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore ai criteri di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, dell'indipendenza, della obiettività e della apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, comunque osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del programma, specifici orientamenti politici ai conduttori o alla testata, e che, nei notiziari propriamente detti, non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza diretta di candidati, di membri del governo, o di esponenti politici.

Art. 6.
Programmi dell'Accesso

1. La programmazione dell'Accesso regionale nella regione Trentino-Alto Adige è sospesa nel periodo compreso tra il quinto giorno successivo all'approvazione della presente delibera al giorno di cessazione della sua efficacia.

Art. 7.
Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle liste

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dalla approvazione della presente delibera, la RAI predispone e trasmette nella regione Trentino-Alto Adige una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione delle candidature e la sottoscrizione delle liste. Nei trenta giorni precedenti il voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva e una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche delle consultazioni previste per il 26 ottobre 2003, con particolare riferimento al sistema elettorale ed alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari e tribune.

Art. 8.
Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni del presidente della provincia di Trento nonché dei consigli provinciali della provincia di Trento e della provincia di Bolzano fissate per il giorno 26 ottobre 2003, la RAI organizza e trasmette nella regione Trentino-Alto Adige tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 2.

3. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 3, comma 4.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 3, commi 5, 6, 7 ed 8.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla commissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione, di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto a partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile col consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI.

11. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi par-

lamentari, che riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni dell'art. 9.

Art. 9.
Comunicazioni e consultazione della commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

2. Il presidente della commissione parlamentare, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'attuazione della presente delibera, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1 e definendo le questioni specificamente menzionate dal presente provvedimento, nonché le ulteriori questioni controverse che non ritenga di rimettere alla commissione.

Art. 10.
Responsabilità del consiglio d'amministrazione e del direttore generale

1. Il consiglio d'amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente documento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Roma, 29 luglio 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A09958

PROVVEDIMENTO 29 luglio 2003.

Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti, informazione e tribune della concessionaria del servizio radiotelevisivo, ai sensi della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relativo alla campagna elettorale per le elezioni suppletive nel collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati.

IL PRESIDENTE

La commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi, di seguito denominata «Commissione»:

a) tenuto conto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 luglio 2003, sono stati convocati per il 26 ottobre 2003 i comizi elettorali per l'elezione suppletiva di un deputato nel collegio n. 2 della IX circoscrizione della regione Friuli-Venezia Giulia della Camera dei deputati;

b) visto il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;

c) vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la programmazione politica;

d) ritenuto di dover assicurare, anche mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, adeguata conoscibilità al presente provvedimento, che in parte riguarda soggetti esterni al Parlamento ed estranei alla RAI;

e) consultata l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Dispone

nei confronti della RAI radiotelevisione italiana società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, come di seguito:

Art. 1.
Ambito di applicazione e disposizioni comuni a tutte le trasmissioni

1. Le disposizioni di cui al presente provvedimento si riferiscono all'elezione suppletiva indetta nel collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati per il 26 ottobre 2003 e si applicano alla programmazione radiotelevisiva destinata ad essere irradiata nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia. Esse hanno effetto dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* e cessano di avere efficacia il giorno successivo allo svolgimento della consultazione elettorale.

2. In caso di coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, delle campagne delle elezioni di cui alla presente delibera con altre consultazioni elettorali amministrative, regionali o referendarie, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.

Art. 2.
Tipologia della programmazione regionale RAI durante la campagna elettorale nella regione Friuli-Venezia Giulia

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento, la programmazione radiotelevisiva irradiata nella regione Friuli-Venezia Giulia ha luogo esclusivamente nelle forme e con le modalità indicate di seguito:

a) la comunicazione politica, di cui all'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, può effettuarsi mediante forme di contraddittorio, interviste ed ogni altra forma che consenta il raffronto tra le differenti posizioni politiche e tra candidati in competizione. Essa si realizza mediante le tribune di cui all'art. 6 e le eventuali trasmissioni televisive e radiofoniche autonomamente programmate dalla rete regionale RAI del Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 4;

b) i messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono caratterizzati dall'assenza del contraddittorio. Essi sono trasmessi esclusivamente nei contenitori di cui all'art. 5;

c) l'informazione è assicurata mediante i notiziari ed i relativi approfondimenti, purché la loro responsabilità sia ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrati ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223;

d) in tutte le altre tipologie di trasmissione irradiate nella regione Friuli-Venezia Giulia non è ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, e non possono essere trattati temi di rilevanza politica ed elettorale.

2. L'eventuale assenza delle tribune dalla programmazione radiotelevisiva, da qualsiasi motivo determinata, non esclude per la RAI l'obbligo di realizzare comunque trasmissioni di comunicazione politica, ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, comma 4, e 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 3.
Responsabilità delle trasmissioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, la responsabilità delle trasmissioni di cui all'art. 2, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, deve essere ricondotta a quelle di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, quando in esse siano presenti candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo e del Parlamento ovvero della giunta e del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e degli enti locali il cui territorio ricade in quello del collegio n. 2 della IX circoscrizione (Friuli-Venezia Giulia) della Camera dei deputati.

2. La riconduzione di singole trasmissioni sotto la responsabilità di un direttore di testata non è da sola condizione sufficiente ad attribuire loro la natura di trasmissioni rientranti nella categoria di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d)*.

3. La riconduzione sotto la responsabilità di un direttore di testata di singole trasmissioni che abitualmente non sono soggette a tale responsabilità deve essere comunicata, assieme alle ragioni di tale scelta, alla commissione, che entro quarantotto ore dalla comunicazione può non approvarla. Trascorso tale termine la proposta di riconduzione si intende approvata.

Art. 4.
Trasmissioni di comunicazione politica autonomamente disposte dalla RAI

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento la RAI programma nella regione Friuli-Venezia Giulia trasmissioni di comunicazione politica.

2. Nelle trasmissioni di cui al comma 1, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente provvedimento e quella del termine di presentazione delle candidature, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti:

a) nei confronti delle forze politiche che costituiscono un gruppo in almeno un ramo del parlamento nazionale;

b) nei confronti delle forze politiche che abbiano eletto, con proprio simbolo, almeno due rappresentanti italiani nel parlamento europeo;

c) il gruppo misto della Camera dei deputati ed il gruppo misto del Senato della Repubblica. I rispettivi presidenti individuano, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentatività con quelle di pariteticità, le forze politiche, diverse da quelle di cui ai punti *a)* e *b)*, che di volta in volta rappresenteranno ciascun gruppo.

3. Nelle trasmissioni di cui al comma 2, il tempo disponibile è ripartito per l'ottanta per cento per i soggetti di cui alla lettera *a)*, in proporzione alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *b)* e per il dieci per cento ai soggetti di cui alla lettera *c)*, in modo paritario.

4. Nel periodo compreso tra lo spirare del termine per la presentazione delle candidature e la mezzanotte del secondo giorno precedente la data delle elezioni, gli spazi di comunicazione politica sono garantiti nei confronti dei candidati ed il tempo disponibile è ripartito tra di essi in modo paritario.

5. In rapporto al numero dei partecipanti ed agli spazi disponibili il principio di pari opportunità tra gli aventi diritto può essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di più trasmissioni, purché ciascuna di esse abbia analoghe possibilità di ascolto. È altresì possibile realizzare trasmissioni anche mediante partecipazione di giornalisti che rivolgano domande ai partecipanti.

6. In ogni caso la ripartizione di spazi di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equità e di parità di trattamento nell'ambito di ciascun periodo settimanale di programmazione.

7. La responsabilità delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Art. 5.
Messaggi autogestiti

1. La programmazione dei messaggi politici autogestiti di cui all'art. 4, commi 3 e 10, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, e all'art. 2, comma 1, del presente provvedimento, ha luogo in rete regionale in appositi contenitori.

2. I messaggi di cui al comma 1 possono essere richiesti dai medesimi soggetti di cui all'art. 4 del presente provvedimento.

3. Entro il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento, la RAI comunica alla Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla commissione il numero giornaliero dei contenitori destinati ai messaggi autogestiti di cui all'art. 4, comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nonché la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria. Le indicazioni di cui all'art. 4 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, si intendono riferite all'insieme della programmazione regionale. La comunicazione della RAI è valutata dalla commissione con le modalità di cui all'art. 11 del presente provvedimento.

4. I soggetti politici di cui al comma 2, beneficiano degli spazi a seguito di loro specifica richiesta la quale:

a) è presentata alla sede regionale della RAI nella regione Friuli-Venezia Giulia entro i due giorni successivi allo scadere dell'ultimo termine per la presentazione delle candidature;

b) indica la durata di ciascuno dei messaggi richiesti, entro i limiti di legge;

c) specifica se ed in quale misura il richiedente intende avvalersi gratuitamente delle strutture tecniche della RAI, ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli abituali della RAI.

5. La RAI provvede a ripartire le richieste pervenute nei contenitori. Per giustificati motivi i termini indicati nel presente articolo possono essere modificati o derogati dalla commissione. Il soggetto avente diritto che, per fatto non dipendente dalla RAI, non fruisce dello spazio ad esso assegnato non può recuperare tale spazio nei contenitori trasmessi successivamente. La mancata fruizione di tali spazi non pregiudica la facoltà degli altri soggetti aventi diritto di beneficiare degli spazi a loro assegnati, anche nel medesimo contenitore, ma non comporta l'aumento del tempo a loro originariamente assegnato.

6. Per quanto non è espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, della legge 22 febbraio 2000, n. 28.

Art. 6.
Tribune elettorali

1. In riferimento alle elezioni suppletive del 27 ottobre 2002, la RAI organizza e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia tribune politiche-elettorali, televisive e radiofoniche, privilegiando la formula del confronto o quella della conferenza stampa.

2. Alle tribune di cui al presente articolo, trasmesse anteriormente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, prende parte un rappresentante per ciascuno dei soggetti politici individuati all'art. 4, comma 2.

3. Le tribune di cui al presente articolo, trasmesse successivamente allo spirare del termine per la presentazione delle candidature, partecipano unicamente i candidati.

4. Alle trasmissioni di cui al presente articolo si applicano inoltre le disposizioni di cui all'art. 4 commi 3, 4, 5, 6 e 7.

5. Le tribune sono registrate e trasmesse dalla sede regionale della RAI.

6. La ripartizione degli aventi diritto nelle varie trasmissioni, ove necessaria, ha luogo mediante sorteggio, per il quale la Rai può proporre alla trasmissione criteri di ponderazione.

7. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve tuttavia conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale di ascolto delle corrispondenti televisive.

8. Tutte le tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattrore precedenti la messa in onda, ed avviene contestualmente a tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le tribune non siano riprese in diretta, il conduttore ha l'obbligo, all'inizio della trasmissione di dichiarare che si tratta di una registrazione.

9. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente diritto di partecipare alle tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenirvi, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia.

10. La ripresa o la registrazione delle tribune da sedi diverse da quelle indicate nel presente provvedimento è possibile con il consenso di tutti gli aventi diritto e della RAI. Le ulteriori modalità di svolgimento delle tribune sono delegate alla direzione delle tribune e servizi parlamentari, che riferisce alla commissione tutte le volte che lo ritiene necessario o che ne viene fatta richiesta. Si applicano in proposito le disposizioni di cui all'art. 10.

11. Le trasmissioni di cui al presente articolo, nonché quelle di cui agli articoli 4 e 5, sono sospese nei giorni 25, 26 e 27 ottobre.

Art. 7.
Informazione

1. Nel periodo di vigenza del presente provvedimento i notiziari ed i relativi programmi di approfondimento si conformano con particolare rigore, ai criteri dell'imparzialità, dell'indipendenza e della obiettività, di tutela del pluralismo, dell'apertura alle diverse forze politiche.

2. I direttori responsabili dei programmi di cui al presente articolo, nonché i loro conduttori e registi, osservano in maniera particolarmente rigorosa ogni cautela atta ad evitare che si determinino situazioni di vantaggio per determinate forze politiche o determinati competitori elettorali. In particolare essi curano che gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire, in base alla conduzione del pro-

gramma uno specifico orientamento ai conduttori o alla testata, che la presenza di candidati sia limitata all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, e che nei notiziari propriamente detti non si determini un uso ingiustificato di riprese con presenza dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

Art. 8.
Programmi dell'accesso e tribune tematiche regionali

1. La programmazione dell'accesso regionale nella regione Friuli-Venezia Giulia è soggetta per il periodo di vigenza del presente provvedimento, alla disciplina di cui all'art. 2, comma 1, lettera *d).*

2. Le tribune tematiche regionali della regione Friuli-Venezia Giulia sono sospese nel periodo compreso tra il secondo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente delibera nella *Gazzetta Ufficiale*, ed il giorno successivo alla data delle relative elezioni.

Art. 9.
Illustrazione delle modalità di voto e presentazione delle candidature

1. A far luogo almeno dal quinto giorno dall'approvazione del presente provvedimento, la RAI predispone e trasmette nella regione Friuli-Venezia Giulia una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano gli adempimenti previsti per la presentazione e la sottoscrizione delle candidature. Nei trenta giorni precedenti di voto la RAI predispone e trasmette altresì una scheda televisiva ed una radiofonica che illustrano le principali caratteristiche della consultazione, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalità di espressione del voto.

2. Le schede o i programmi di cui al presente articolo saranno trasmessi anche immediatamente prima o dopo i principali notiziari o tribune.

Art. 10.
Comunicazioni e consultazione alla commissione

1. I calendari delle tribune e le loro modalità di svolgimento, incluso l'esito dei sorteggi e gli eventuali criteri di ponderazione, sono preventivamente trasmessi alla commissione.

2. Il presidente della commissione, sentito l'ufficio di presidenza, tiene i contatti con la RAI che si rendono necessari per l'interpretazione e l'attuazione del presente provvedimento, in particolare valutando gli atti di cui al comma 1, ed ogni altra questione controversa.

Art. 11.
Responsabilità del consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI

1. Il consiglio di amministrazione ed il direttore generale della RAI sono impegnati, nell'ambito delle rispettive competenze, ad assicurare l'osservanza delle indicazioni e dei criteri contenuti nel presente provvedimento, riferendone tempestivamente alla commissione. Per le tribune essi potranno essere sostituiti dal direttore competente.

Art. 12.
Pubblicità del provvedimento

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 2003

Il presidente: PETRUCCIOLI

03A09959

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 26 agosto 2003.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Seat Pagine Gialle S.p.a. della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998. (Deliberazione n. 14215).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione in una società quotata superiore al novanta per cento di promuovere un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo fissato dalla CONSOB, se non ripristina entro quattro mesi un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, che attribuisce alla CONSOB il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 2, del proprio regolamento n. 11971/1999;

Vista la comunicazione CONSOB n. DME/2078716 del 2 dicembre 2002 con la quale si stabiliscono i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale di flottante rilevante per l'OPA residuale indicata dall'art. 108 del medesimo decreto;

Vista la comunicazione dell'11 agosto 2003 effettuata dalla Silver S.p.a., ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo n. 58/1998, in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie in circolazione emesse dalla Seat Pagine Gialle S.p.a., ai sensi dell'art. 106, comma 1, del medesimo decreto legislativo;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse dalla

Seat Pagine Gialle S.p.a. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione del 12 agosto 2003 di Borsa Italiana S.p.a., con la quale la stessa società di gestione del mercato ha segnalato, secondo quanto previsto dal citato art. 50, comma 2, del regolamento CONSOB e sulla base dei criteri generali stabiliti nella citata comunicazione CONSOB, il ricorrere per Seat Pagine Gialle S.p.a. delle condizioni per l'innalzamento al 90,5 per cento della percentuale prevista dall'art. 108 del decreto legislativo n. 58/1998;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse dalla Seat Pagine Gialle S.p.a. pari al 9,5 per cento sia idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Ai sensi dell'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, per le azioni ordinarie emesse dalla SEAT Pagine Gialle S.p.a. la percentuale prevista dall'art. 108 del medesimo decreto è elevata al 90,5 per cento.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 26 agosto 2003

Il presidente: CARDIA

03A09986

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza».

Il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per garantire la continuità delle forniture di energia elettrica in condizioni di sicurezza», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 153 del 4 luglio 2003.

03A10033

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 28 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0828
Yen giapponese	127,11
Corona danese	7,4297
Lira Sterlina	0,69035
Corona svedese	9,2200
Franco svizzero	1,5415
Corona islandese	87,00
Corona norvegese	8,2785
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58445
Corona ceca	32,550
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,60
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6274
Lira maltese	0,4244
Zloty polacco	4,3430
Leu romeno	37020
Tallero sloveno	235,1200
Corona slovacca	42,045
Lira turca	1523000
Dollaro australiano	1,6941
Dollaro canadese	1,5225
Dollaro di Hong Kong	8,4449
Dollaro neozelandese	1,8997
Dollaro di Singapore	1,9010
Won sudcoreano	1275,59
Rand sudafricano	7,9297

Cambi del giorno 29 agosto 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0927
Yen giapponese	127,26
Corona danese	7,4261
Lira Sterlina	0,69260
Corona svedese	9,2300
Franco svizzero	1,5369
Corona islandese	88,01
Corona norvegese	8,2470
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,58428
Corona ceca	32,440
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	257,46
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6299
Lira maltese	0,4249
Zloty polacco	4,3590
Leu romeno	37200
Tallero sloveno	235,1050
Corona slovacca	42,005
Lira turca	1529000
Dollaro australiano	1,7012
Dollaro canadese	1,5263
Dollaro di Hong Kong	8,5222
Dollaro neozelandese	1,9016
Dollaro di Singapore	1,9162
Won sudcoreano	1287,47
Rand sudafricano	8,0037

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

03A10069-03A10070

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Andropatch».

Estratto decreto NCR n. 383 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANDROPATCH nelle forme e confezioni: «5 mg/24 h cerotti transtermici» 10 cerotti, «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti.

Titolare A.I.C.: Sanol Medicinali S.r.l., con sede legale in Milano, via Gadames snc, codice fiscale n. 12375840159.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 032144065 (in base 10) - 0YNYQ1 (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: cerotto transdermico;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Watson Laboratories Inc stabilimento sito in Salt Lake City - Utah (USA), 417 Wakara Way (tutte); Schwarz Pharma AG stabilimento sito in Monheim (Germania), Alfred Nobel Strasse, 10 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene:

principio attivo: testosterone 24,3 mg;

superficie del cerotto 15,0 cm^2;

cessione nominale giornaliera 5 mg;

eccipienti: alcool, acqua purificata, glicerina, glicerina monooleato, metil-laurato, pemulen TR-1, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 032144077 (in base 10) - 0YNYQF (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: cerotto transdermico;

validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Watson Laboratories Inc stabilimento sito in Salt Lake City - Utah (USA), 417 Wakara Way (tutte): Schwarz Pharma AG stabilimento sito in Monheim (Germania), Alfred Nobel Strasse, 10 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene:

principio attivo: testosterone 24,3 mg;

superficie del cerotto 15,0 cm^2;

cessione nominale giornaliera 5 mg;

eccipienti: alcool, acqua purificata, glicerina, glicerina monoolcato, metil-laurato, pemulen TR-1, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Andropatch» cerotto transdermico è indicato per la terapia sostitutiva in casi di deficienza o assenza di testosterone endogeno, come si verifica nell'ipogonadismo primario congenito o acquisito: criptorchidismo, torsione bilaterale, orchite, orchidectomia, sindrome del testicolo scomparso, sindrome di Klinefelter, chemioterapia, danni tossici da alcolismo o metalli pesanti.

Ipogonadismo secondario: ipogonadismo ipogonadotropo (congenito o acquisito), deficienza idiopatica di gonadotropina o LHRH, danno dell'ipofisi-ipotalamo per tumore, trauma o radiazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09954

Autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Androderm».

Estratto decreto NCR n. 385 del 28 luglio 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ANDRODERM nelle forme e confezioni: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 10 cerotti, «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti.

Titolare A.I.C.: Schwarz Pharma S.p.a., con sede legale in Milano, via Gadames snc, codice fiscale 07254500155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 10 cerotti;

A.I.C. n. 031814039 (in base 10) - 0YBWDR (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: cerotto transdermico;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Watson Laboratories Inc. stabilimento sito in Salt Lake City - Utah (Usa), 417 Wakara Way (tutte); Schwarz Pharma AG stabilimento sito in Monheim (Germania), Alfred Nobel Strasse, 10 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene:

principio attivo: testosterone 24,3 mg;

eccipienti: alcool, acqua purificata, glicerina, glicerina monooleato, metil laurato, pemulen TR-1, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «5 mg/24 h cerotti transdermici» 30 cerotti;

A.I.C. n. 031814041 (in base 10) - 0YBWDT (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: cerotto transdermico;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Watson Laboratories Inc. stabilimento sito in Salt Lake City - Utah (Usa), 417 Wakara Way (tutte); Schwarz Pharma AG stabilimento sito in Monheim (Germania), Alfred Nobel Strasse, 10 (controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: ogni cerotto transdermico contiene:

principio attivo: testosterone 24,3 mg;

eccipienti: alcool, acqua purificata, glicerina, glicerina monooleato, metil laurato, pemulen TR-1, sodio idrossido (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: «Androderm» cerotto transdermico è indicato per la terapia sostitutiva in casi di deficienza o assenza di testosterone endogeno, come si verifica nell'ipogonadismo primario congenito o acquisito: criptorchidismo, torsione bilaterale, orchite, orchidectomia, sindrome del testicolo scomparso, sindrome di Klinefelter, chemioterapia, danni tossici da alcolismo o metalli pesanti.

Ipogonadismo secondario: ipogonadismo ipogonadotropo (congenito o acquisito), deficienza idiopatica di gonadotropina o LHRH, danno dell'ipofisi-ipotalamo per tumore, trauma o radiazioni.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09953

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Merrem».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 443 del 28 luglio 2003

Medicinale: MERREM.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Basiglio (Milano), Palazzo Volta - via F. Sforza - c.a.p. 20080 Italia, codice fiscale n. 00735390155.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 028949030 - «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone, varia a: «500 mg/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n. 028949042 - «1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione per infusione» 1 flacone, varia a: «1000 mg/20 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

A.I.C. n. 028949081 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini, varia a: «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini;

A.I.C. n. 028949093 - «1000 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini, varia a: «1000 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 10 flaconcini.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09950

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Endoprost».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 444 del 28 luglio 2003

Medicinale: ENDOPROST.

Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi n. 330 - c.a.p. 20126 Italia, codice fiscale n. 00737420158.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 027184011 - «0,1 mg/1 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala, varia a: «0,1 mg/1 ml concentraro per soluzione per infusione» 1 fiala;

A.I.C. n. 027184023 «0,05 mg/0,5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala, varia a: «0,05 mg/0,5 ml concentraro per soluzione per infusione».

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09951

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Caverject».

Estratto decreto A.I.C. n. 445 del 28 luglio 2003

Medicinale: CAVERJECT

Titolare A.I.C.: Pharmacia Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch 1.2 - c.a.p. 20152 Italia, codice fiscale n. 03004600965.

Variazione A.I.C.: modifica termini standard.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029561038 - «10 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561040 - «20 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml;

A.I.C. n. 029561103 - «5 mcg/ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 siringa preriempita da 1 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09955

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Glucosio».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 446 del 28 luglio 2003

Medicinale: GLUCOSIO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41-43 - c.a.p. 37063 Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del condizionamento primario, relativamente all'utilizzo, in alternativa al foglio in freeflex SF150 già autorizzato, anche del foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031943602/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031943614/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031943626/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

A.I.C. n. 031943638/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

A.I.C. n. 031943640/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già autorizzate di seguito indicate:

A.I.C. n. 031943602/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml, varia a: «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031943614/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml, varia a: «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031943626/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml, varia a: «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031943638/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml, varia a: «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 031943640/G - «5% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml, varia a: «5% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09956

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Sodio cloruro».

Estratto provvedimento A.I.C. n. 447 del 28 luglio 2003

Medicinale: SODIO CLORURO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicio fiscale in Isola della scala - Verona, via Camagre n. 41-43 - c.a.p. 37063 Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: modifica del condizionamento primario (nella tipologia e/o nel materiale) per i prodotti sterili.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

Si autorizza la modifica del condizionamento primario, relativamente all'utilizzo, in alternativa al foglio in freeflex SF150 già autorizzato, anche del foglio M312, relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 031938259/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031938261/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031938273/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml;

A.I.C. n. 031938285/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml;

A.I.C. n. 031938297/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml.

Sono inoltre autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni già registrate di seguito indicate:

A.I.C. n. 031938259/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 50 ml, varia a: «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 50 ml;

A.I.C. n. 031938261/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 (con sovrasacca) da 100 ml, varia a: «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex (con sovrasacca) da 100 ml;

A.I.C. n. 031938273/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 250 ml, varia a: «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 250 ml;

A.I.C. n. 031938285/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 500 ml, varia a: «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 500 ml;

A.I.C. n. 031938297/G - «0,9% soluzione perfusionale» 1 sacca freeflex di tipo SF 150 da 1000 ml, varia a: «0,9% soluzione per infusione endovenosa» 1 sacca freeflex da 1000 ml.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A09957

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Esaminata la domanda presentata dall'Associazione produttori Trentino vini in data 5 agosto 1998 intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», riconosciuta con decreto ministeriale 26 novembre 1997;

Visto il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Vigneti delle Dolomiti» o «Weinberg Dolomiten», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2000;

Viste le successive istanze presentate dall'Associazione produttori Trentino vini e dal Consorzio tutela vini del Trentino intese ad ottenere nel disciplinare la previsione del taglio nella misura massima del 15% con mosti e vini provenienti da altre zone di produzione e l'innalzamento delle rese di uva/ettaro da 19,5 a 23 tonnellate per le tipologie bianco, rosso e rosato;

Visto il parere favorevole espresso dalla provincia autonoma di Bolzano sulla sopracitata richiesta;

Ha espresso, nella riunione del 9 luglio 2003, parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione secondo il testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e successive modifiche ed integrazioni, essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROPOSTA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA «VIGNETI DELLE DOLOMITI» O «WEINBERG DOLOMITEN»

Art. 1.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.

Art. 2.

La indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è riservata ai seguenti vini:

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato giallo.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione rispettivamente per le province di Bolzano e di Trento e per la provincia di Belluno, nella regione Veneto, con esclusione del vitigno Moscato rosa.

L'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno dei vitigni di cui ai precedenti commi nonché dei vitigni Moscato giallo e Moscato rosa, con l'esclusione:

per la provincia di Bolzano, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Veltliner;

per la provincia di Trento, dei vitigni Lagrein, Riesling italico, Riesling renano, Traminer aromatico, Marzemino, Veltliner, Meunier, Negrara trentina, Pavana, Bianchetta trevigiana, Trebbiano toscano;

per la provincia di Belluno, dei vitigni Bianchetta trevigiana, Pavana, è riservata ai mosti e ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le corrispondenti province di Bolzano, Trento e Belluno fino ad un massimo del 15%.

Per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è consentito il riferimento ai nomi di due vitigni indicati nel presente articolo, con le esclusioni sopra riportate, a condizione che il vino prodotto derivi al 100% dai vitigni indicati e che il vitigno che concorra in quantità minore rispetto all'altro, sia presente in percentuale superiore al 15%.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», con la specificazione di uno o due dei vitigni di cui al comma precedente possono essere prodotti anche nella tipologia frizzante.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», prodotti nella tipologia novello devono essere ottenuti da vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le corrispondenti province, con prevalenza del vitigno Lagrein, per la provincia di Bolzano e dei vitigni Lagrein e Teroldego da soli o congiuntamente per la provincia di Trento.

Art. 3.

La zona di produzione delle uve atte a produrre i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», comprende:

per la provincia di Bolzano l'intero territorio amministrativo dei comuni di: Andriano Appiano, Barbiano, Bolzano, Bressanone, Bronzolo, Caines, Caldaro, Castelbello, Ciardes, Castelrotto, Cermes, Chiusa, Cornedo sull'Isarco, Cortaccia, Cortina all'Adige, Egna, Fié, Funes, Gargazzone, Laces, Lagundo, Laion, Laives, Lana, Magré all'Adige, Meltina, Marlengo, Merano, Montagna, Nalles, Naz-Sciaves, Naturno, Ora, Parcines, Postal, Renon, Rifiano, Salorno, San Genesio, San Pancrazio, Scena, Silandro, Terlano, Termeno, Tesino, Tirolo, Vadena, Varna, Velturno, Villandro;

per la provincia autonoma di Trento l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia;

per la provincia di Belluno l'intero territorio viticolo ricadente nel territorio amministrativo della provincia.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uve per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianchi, rossi e rosati a tonnellate 23 ed a tonnellate 19,5 per le tipologie con la specificazione di vitigno, ad eccezione del vitigno Moscato rosa per il quale la produzione massima consentita è di 12 tonnellate.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», seguita o meno dal riferimento ad uno o a due vitigni, devono assicurare ai vini il titolo alcolometrico volumico naturale minimo previsto dalla vigente normativa.

Art. 5.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino.

È consentita nella misura massima del volume del 15% il taglio dei mosti e dei vini di cui all'art. 2, con mosti e vini di eguale colore ottenuti da uve di vigneti provenienti da altre zone di produzione, in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

Art. 6.

I vini ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», anche con la specificazione del nome di uno o di due vitigni, all'atto dell'immissione al consumo devono assicurare i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», bianco 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosso 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», rosato 10,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», novello 11,00% vol.;

«Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», frizzante 10,00% vol.

Il vino ad indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», tipologia frizzante, ottenuto da uve provenienti dal vitigno Moscato giallo deve assicurare il titolo alcolometrico volumico totale minimo di 9,00% vol.

Art. 7.

Alla indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiori e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

Ai sensi dell'art. 7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n. 164, l'indicazione geografica tipica «Vigneti delle Dolomiti», in lingua tedesca «Weinberg Dolomiten», può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti, coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente art. 3, ed iscritti negli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare l'indicazione geografica tipica di cui trattasi, abbiano i requisiti previsti per una o più delle tipologie di cui al presente disciplinare.

03A09646

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome in forma originaria

Su domanda della sig.ra Marina Goruppi, intesa ad ottenere il ripristino del cognome nella forma originaria di «Gorup», è stato revocato, ai sensi della legge n. 114/1991, con decreto n. 1.13/2-397/2003 di data 13 agosto 2003, limitatamente agli effetti prodotti nei suoi confronti, il precedente decreto n. 11419/1228-29 di data 10 aprile 1930 della prefettura di Trieste, con il quale il cognome del nonno dell'istante è stato cambiato nella forma italiana di «Goruppi».

Per l'effetto, il cognome della sig.ra Marina Goruppi, nata il 21 luglio 1958 a Trieste, ivi residente in località Trebiciano n. 220 è ripristinato nella forma originaria di «Gorup».

03A09949

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501204/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.